

CCCLXX.

TORNATA DI LUNEDÌ 26 GENNAIO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputato Luzzatti chiede sia dichiarata urgente la petizione registrata col n. 3527 ed il deputato Casati quella inscritta col n. 3527. = Omaggi. = Sulle conclusioni della Giunta intorno alla domanda di procedere contro il deputato Dotto de' Dauli parlano i deputati Dotto de' Dauli stesso, Panattoni, Spirito relatore, Vastarini-Cresi, Nicotera, Liroy, Fila-Astolfone, Parenzo, Guala, il presidente del Consiglio ed il deputato di Camporeale — È approvata una proposta sospensiva del deputato Romeo. = Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate — Sull'articolo 27 parlano i deputati Branca, Nervo, il ministro delle finanze, il relatore Corvetto ed il presidente della Commissione deputato La Porta — È respinta la proposta del deputato Branca e sono approvati gli articoli del contratto 27, 28 e 29 — Osservazioni del deputato Sanguinetti e del ministro delle finanze — Sull'articolo 30 parlano i deputati Branca, Sanguinetti, il ministro delle finanze ed il relatore Corvetto — Non è approvata una proposta sospensiva del deputato Sanguinetti ed approvasi invece l'articolo 30 — Sull'articolo 31 discorre il deputato Sanguinetti, al quale risponde il ministro delle finanze — Approvasi l'articolo 31 — Sull'articolo 32 discorrono i deputati Favale, Nervo, La Porta ed il ministro delle finanze — Approvasi l'articolo 32 — Il deputato Sanguinetti parla sull'articolo 33 — Risposta del ministro delle finanze — Approvasi gli articoli 33 e 34 — Osservazioni del deputato Baccarini a proposito dell'articolo 35 e risposta del deputato Curioni (uno dei tre relatori) — Approvasi gli articoli 35, 36 e 37 — Sull'articolo 38 parlano il deputato Sanguinetti, il ministro delle finanze ed il deputato Giolitti — Approvasi l'articolo 38. = Il presidente annunzia una interrogazione del deputato Codronchi e proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Maggiore spesa per i danni cagionati dalle valanghe di neve in alcune provincie dell'Alta Italia.

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane. Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3524. Pietro de Roberto, presidente di un comizio tenutosi in Cosenza, lamentando le de-

plorevoli condizioni in cui versa l'agricoltura, propone, a nome di quel comizio, che si prendano taluni provvedimenti per attenuare le conseguenze dell'attuale crisi agraria e che siano ridotte al minimo le tariffe ferroviarie pel trasporto delle macchine e dei prodotti agrari.

2525. La Giunta municipale di Marsaglia (provincia di Cuneo) fa voti che si riformino le

tariffe doganali per migliorare le condizioni dell'agricoltura.

3526. Le Deputazioni provinciali di Campobasso e Foggia chiedono che si provveda al prolungamento della strada ferrata da Lucera a Campobasso.

3527. Maso Trieste, presidente della Banca popolare cooperativa di Padova, e i direttori di varie Banche e Comizi agrari, trasmettono alla Camera varie considerazioni circa il disegno di legge sul credito agrario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti sul sunto delle petizioni.

Luzzatti. I delegati dei Comizi agrari della provincia di Padova e delle Banche popolari si sono adunati per esaminare il disegno di legge sul credito agrario, presentato dal ministro di agricoltura e commercio, ed hanno inviata in proposito una petizione alla Camera. Io pregherei la Camera di mandare questa petizione alla Commissione, che esamina il disegno di legge sul credito agrario.

(La proposta è approvata.)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casati.

Casati. Prego la Camera di concedere che sia dichiarata urgente la petizione n. 3527, essendo compresa in questo numero una istanza del Comizio agrario di Milano, con la quale si fanno voti che, a sollievo delle condizioni attuali dell'agricoltura italiana, sia dal Parlamento accelerata la discussione del disegno di legge per riordinamento dell'imposta fondiaria, e che siano poi, come sollievo più efficace, aboliti i tre decimi di guerra che pesano sui terreni.

Presidente. Onorevole Casati, la petizione per la quale Ella chiede l'urgenza, è unita alle altre petizioni, alle quali si è riferito l'onorevole Luzzatti?

Casati. Porta il numero 3527.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza di questa petizione s'intenderà ammessa.

(È ammessa.)

Per identità di argomento le petizioni comprese sotto il numero 3527, saranno tutte trasmesse alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge relativo al credito agrario.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi pervenuti alla Camera.

Quartieri, segretario, legge:

Dal Ministero delle finanze, direzione generale del demanio e delle tasse — Relazione sulla amministrazione del demanio e delle tasse, copie 200;

Dal prefetto della provincia di Rovigo — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1883, una copia;

Dal presidente della regia Società romana di storia patria — Atti di quella regia Società, copie 10;

Dal dott. P. Pavesio, rettore e preside del regio liceo Colletta in Avellino — Onoranze a Francesco De Sanctis e premiazione degli alunni per l'anno scolastico 1883-84, copie 2;

Dal signor G. B. Plini, Girgenti — Gl' Itali, poema eroico, una copia;

Dal professore E. Rinaldi, Loreto — Discorso sull'utilità delle scuole tecniche per il popolo, una copia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cibrario, di giorni 10, Prinetti, di 6, Lucca, di 5. Per motivi di salute, gli onorevoli: Rocco Pietro, di giorni 10, Bruschettini, di 8.

(Sono conceduti.)

Proposta del deputato Borgatta sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

Borgatta. Essendo stata presentata la relazione sul disegno di legge per il pagamento degli stipendi ai maestri elementari, prego la Camera di deliberare una seduta antimeridiana per poterlo discutere.

Presidente. Onorevole Borgatta, aspetti che sia presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, perchè è necessario mettersi d'accordo con lui.

Borgatta. Sta bene.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo ad una maggiore spesa per i danneggiati dalle valanghe in alcune provincie dell'Alta Italia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per una maggiore spesa per i danni cagionati dalle valanghe in alcune provincie dell'Alta Italia.*

Si proceda alla chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione di due domande per procedere in giudizio contro il deputato Dotto de' Dauli.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione di due domande di procedere in giudizio contro l'onorevole deputato Dotto de' Dauli.

Le chieste autorizzazioni di procedere sono una per reato d'ingiuria e diffamazione, l'altra per reato di duello.

Leggo le conclusioni della Giunta relativamente alla prima di queste domande:

“ La Commissione è unanime nel proporvi che vogliate accordare all'autorità giudiziaria la chiesta autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole nostro collega Dotto de' Dauli. ”

Dotto de' Dauli. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Dotto ha facoltà di parlare.

Dotto de' Dauli. Gravi ed importantissime questioni, onorevoli colleghi, occupando quest'alto consesso, ed essendo il tempo prezioso, io vi prego schiettamente, di accordare senz'altro l'autorizzazione di procedere contro di me, chiesta dal regio procuratore generale di Ancona; desiderando io apertamente e sinceramente che la legge abbia il suo corso, perchè offeso, calunniato e diffamato, altro non feci che usare del diritto di difesa e di ritorsione.

Presidente. Pongo a partito le conclusioni della Commissione, adottate all'unanimità, che sono perchè piaccia alla Camera di concedere l'autorizzazione di procedere contro l'onorevole Dotto de' Dauli.

(Sono approvate.)

Viene poi un'altra domanda di autorizzazione di procedersi contro l'onorevole Dotto de' Dauli per reato di duello. Leggo le conclusioni della Giunta sulla medesima:

“ La vostra Commissione, adempiendo al suo dovere, vi propone di voler consentire che il procuratore del Re in Perugia ripigli e prosegua il procedimento per duello a carico del nostro onorevole collega Dotto de' Dauli. ”

Panattoni. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

Panattoni. Premetto che intieramente io divido i sentimenti da cui parve ispirata la Commissione, alloraquando pensò che i deputati non debba cuoprire una foggia nuova di immunità dinanzi ad azioni sperimentate in nome della giustizia. Se così non fosse, verrebbe meno il prestigio che la Camera deve sapere serbare di fronte al paese. Ma, onorevoli colleghi, è questa la sola domanda a procedere, che per accusa di duello pende innanzi alla Camera? La Camera ha concesso facoltà di procedere, in altri casi consimili? Io non ho bisogno di riandare i precedenti vari, nè di fare nomi. Dirò solo che, prima della domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Dotto de' Dauli, ben altre domande furono deferite all'esame di speciali Commissioni; le quali oramai edotte dai precedenti che si erano venuti creando, hanno a buon diritto lasciato cadere cosiffatte richieste dell'autorità giudiziaria. Ond'è che, mentre lodo queste Commissioni, che non si sono preoccupate di simili accuse, chiedo a voi, che raccogliete oggi l'accusa contro il solo Dotto de' Dauli: perchè due pesi e due misure, in un fatto identico? E non è forse ragione precipua di prestigio per le rappresentanze pubbliche, quella appunto di dare prova che per tutti è ugualmente applicata la legge? Io perciò domando che la Camera, in nome dei suoi precedenti, oggi, siccome già fece, neghi la chiesta autorizzazione a procedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito, relatore. L'onorevole Panattoni ha riconosciuto che il criterio, ed il sentimento che ha mossola Commissione, meritano plauso. Nondimeno a questa stessa Commissione egli ha fatto una espressa categorica domanda, perchè, cioè, essa si sia servita di due pesi e di due misure. Io non so se rapporto ad altre Commissioni possa esser giustificata l'affermazione dell'onorevole Panattoni; so solo che la Commissione, di cui io son relatore, ha creduto suo debito, per esercitare il mandato che le era stato commesso dagli Uffici, di discutere la domanda a procedere anche per il reato di duello; so solo che questa Commissione, ha sentito il dovere, che quando la maggioranza, anzi la quasi totalità della Commissione, ha creduto che si dovesse accordare l'autorizzazione a procedere, fosse debito suo di presentare alla Camera l'analoga relazione.

Vi fu, come si legge nella relazione, chi nel seno della Commissione stessa, pur opinando si dovesse consentire il procedimento, chiedeva però, cosa che parve strana a tutti gli altri compo-

nenti la Commissione, che la relazione non fosse presentata; ed allora tutti gli altri dissero: noi tutti ed il relatore specialmente, mancheremmo al nostro dovere se, ammessa l'autorizzazione a procedere, non presentassimo la relazione alla Camera. Da quest'obbligo ci pareva di non poter prescindere per quello che abbiamo detto nella relazione stessa; cioè, che se il duello è pure un reato previsto dal nostro Codice; un reato che in certi casi è punito gravemente; un reato che nelle disposizioni legislative si mira ogni giorno più a punirlo con pene maggiori, perchè la sua frequenza non è certo cosa di cui alcuno abbia a lodarsi, come mai è possibile che un individuo, solo perchè deputato, non debba di questo fatto rispondere innanzi alla giustizia penale?

Ma, si dice, vi sono altre domande di questo genere sulle quali non si sono presentate le relazioni: ebbene io credo che le relazioni si presenteranno; questo dovere che ha sentito la Commissione che si è occupata delle domande ora in discussione io debbo credere che lo sentiranno anche le altre. Certamente anche noi sapevamo che vi erano precedenti contrari, ma ci siamo domandati: cotesti precedenti sono buoni o cattivi? Sono da seguirsi, o piuttosto da rigettarsi? La Commissione ha creduto che non dovessero essere seguiti; che la Camera non dovesse dare lo spettacolo che i suoi membri, quando commettano azioni che sono dal Codice ritenute come reati, debbano essi soli, perchè rivestiti della qualità di rappresentanti della nazione, andarne impuniti; giacchè la Camera non deve elevarsi come barriera fra i suoi membri e l'autorità giudiziaria che li perseguita.

L'onorevole nostro collega pel quale si chiede l'autorizzazione a procedere dimostri ch'egli non è colpevole, ritorni impunito, ritorni innocente in mezzo a noi e noi saremo lietissimi di accoglierlo: l'impunità che gli verrebbe dalla Camera sarebbe certo meno autorevole di quella che gli verrebbe dal potere giudiziario. Per queste ragioni la Commissione, per quanto sia doloroso l'adempimento di questo dovere, deve suo malgrado insistere nella proposta risoluzione.

Presidente. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

Panattoni. Le parole dell'onorevole relatore mi creano il dovere di rilevare come io abbia taciuto, allorchando si trattava di una domanda a procedere fondata sopra accusa di reato ordinario.

Contro il deputato Dotto de' Dauli due distinte richieste sono state a noi presentate. Intorno ad

una di esse lo stesso onorevole Dotto, con nobili parole, chiedeva si procedesse.

Se io sorsi a parlare, non fu per creare un privilegio, io che da qualsiasi privilegio aborro. Mi opposi perchè ritengo che ragione e virtù prima di ogni bene ordinata rappresentanza siano la logica e la osservanza dei precedenti. Io non credo sia qui il caso di discutere sulla licuità o sulla punibilità del duello. Verrà la occasione di codeste indagini astratte. Oggi io vi richiamo a una sola avvertenza. Se accordaste la domandata autorizzazione a procedere, verreste a insinuare una odiosa distinzione fra deputati e deputati. Per alcuni si procede; per altri o si nega la procedura, o la si lascia cadere in oblio.

Strano e penoso spettacolo questo sarebbe, se dovesse oggi rinnovellarsi. Ancora una volta ricordatevi, o signori, che virtù prima di ogni rappresentanza è la giustizia: e su tutto è necessario che la legge sia veramente eguale per tutti. Dovere nostro speciale è di addimostrarci con il fatto verso tutti animati da un eguale senso di giustizia. E per ciò che, senza entrare a discutere, come da alcuno si fa, della punibilità o impunità del duello (chè l'occasione non è questa), io mantengo la mia proposta di negare in tema di duello, ora e in avvenire, una qualunque autorizzazione a procedere.

Presidente. In ogni caso, onorevole Panattoni, le sue raccomandazioni saranno tenute in conto dalle Commissioni, che devono riferire su materia identica a quella che si discute.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vastarini-Cresi.

Vastarini-Cresi. Io ho chiesto di parlare non per insistere in via di raccomandazione alle Commissioni perchè disbrighino i loro lavori, ma per chiedere che si stabilisca un trattamento pari per tutti i deputati, che si trovano nella disgraziata condizione dell'onorevole Dotto de' Dauli.

Io rilevo che la relazione sulla domanda a procedere contro di lui è stata presentata il 22 gennaio ed è stata iscritta nell'ordine del giorno della Camera per oggi 26. È una sollecitudine commendevole e più lo sarebbe se anche le altre relazioni dello stesso genere avessero avuto la stessa rapidità di svolgimento e di presentazione.

Presidente. Ella avrebbe ragione, se altre relazioni fossero state presentate; ma finora non ne è stata presentata che una sola, nel mese di giugno, dall'onorevole De Seta per autorizzazione di procedere per titolo di duello contro l'onorevole Dotto de' Dauli. Però quella relazione, sebbene presentata, non fu mai mandata alla segreteria:

ecco il solo torto che ha la Presidenza, se torto si può chiamare.

Vastarini-Cresi. Io non ho assolutamente inteso di fare addebito alcuno alla Presidenza. So con quanta giustizia ed imparzialità quell'ufficio è rappresentato, ed ogni giorno abbiamo occasione di riconoscerlo. Io ho accennato ad un fatto che ho rilevato dall'elenco dei lavori legislativi, che ci è stato testè distribuito.

Ho letto in quell'elenco che vi è in istato di relazione un'altra domanda a procedere per titolo di duello. E non solo questo ho rilevato, ma che ancora ci sono domande di autorizzazione a procedere per duello, su cui non si è neppure designato il relatore.

Ora, questa sollecitudine eccezionale per autorizzare il procedimento contro un collega, che non appartiene al partito cui io appartengo, ma che siede molto più in là, mi pare davvero che sia fatto apposta per dare ragione a coloro, i quali pretendono che vi possa essere in quest'Aula una duplicità di trattamento.

Io quindi mi permetto di fare una proposta alla Camera, ed è la seguente, che sospenda ogni deliberazione sulle conclusioni della Commissione nominata per riferire sulla domanda a procedere contro l'onorevole Dotto de' Dauli, e riservi di deliberare unitamente a tutte le altre domande, che hanno il medesimo titolo, quello del reato di duello a carico di altri deputati.

Presidente. Onorevole Vastarini, quando Ella accenna ad una sollecitudine, che le pare eccezionale, nell'iscrivere nell'ordine del giorno la discussione di questa domanda di autorizzazione a procedere per duello contro l'onorevole Dotto de' Dauli, fa evidentemente un rimprovero alla Presidenza, come se questa avesse un trattamento diverso, secondo che un deputato appartiene ad un partito od all'altro della Camera. Ora, io debbo dichiarare che, dacchè mi onoro di sedere a questo posto, mai fu presentata relazione intorno ad argomento simile; e se fosse stata presentata, io avrei fatto il mio dovere inscrivendola nell'ordine del giorno.

Ecco perchè io dovetti dire che le osservazioni dell'onorevole Panattoni dovevano essere rivolte alle Commissioni incaricate di riferire su argomenti identici a quello di cui si tratta.

Vastarini-Cresi. Chiedo di parlare.

Presidente. Devo però correggere una mia asserzione. Io dissi che nel mese di giugno l'onorevole De Seta presentò una relazione per procedere contro l'onorevole Dotto per duello. Ora questa mia dichiarazione era inesatta: non trat-

tavasi di autorizzazione a procedere per duello, ma per titolo d'ingiuria privata. Questa relazione fu presentata nel mese di giugno e non fu consegnata.

Intanto a me preme far notare ancora una volta, che la Presidenza non ha che il dovere di iscrivere nell'ordine del giorno le relazioni quando sono presentate; e da questo mio dovere io non mi sono mai dipartito. Quindi, se ora ho iscritto nell'ordine del giorno queste domande per autorizzazione di procedere contro l'onorevole Dotto, ritengo di non aver fatto che il mio dovere. *(Bene!)*

Vastarini-Cresi. Io mi rendo perfettamente conto delle osservazioni che l'onorevole presidente ha creduto fare in giustificazione del suo operato; ma ripeto che ciò non era punto necessario, poichè la mia proposta è rivolta alla Camera, e tende a stabilire quella eguaglianza di trattamento, che la tardanza delle Commissioni avrebbe prodotto rispetto ad altri deputati di fronte all'onorevole Dotto de' Dauli.

La mia domanda assai modesta è quella che in una sola tornata si discutano tutte le domande di autorizzazioni a procedere che concernono il medesimo titolo d'imputazione.

Presidente. Io era in dovere di dare alla Camera ed a Lei quelle spiegazioni, perchè non si credesse che la Presidenza aveva seguito in questa occasione una procedura diversa dalla solita.

Vastarini-Cresi. Non era necessario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera. *(Segni di attenzione)*

Nicotera. Mi permetta la Camera di dire francamente, ciò che penso. Io credo che i Parlamenti, nell'interesse delle istituzioni, debbano tenere una norma eguale per tutti; e debbano essere i primi a dare esempio dell'eguaglianza di trattamento; specialmente quando si tratta di applicazione delle leggi.

Ora che accade? Talvolta si presenta una domanda a procedere per duello, ed il Parlamento la respinge, tal'altra poi per domanda simile si accorda la facoltà. Nel caso attuale ci si chiede in fretta ed in furia questa facoltà, quasi come se il nemico stesse alle porte!

Io non entro per ora negli intendimenti del Governo, ma credo che farebbe bene a preoccuparsi di questa quistione. Neppure è mio intendimento di sollevare ora una grossa questione; tanto più che per ragioni speciali dell'animo mio, me ne mancherebbe la forza. Dirò solo che trovo giustissima la domanda fatta dall'onorevole Vastarini-Cresi.

Abbiamo avanti a noi diverse domande dell'au-

torità giudiziaria, per procedere contro nostri colleghi per duello. E bene la Camera risolve una volta sola questa quistione. Se la Camera vorrà acconsentire alla domanda del magistrato lo faccia per tutti.

Ma, onorevoli colleghi, io vi prego di riflettere in qual condizione saremmo noi posti, se oggi negassimo per l'onorevole Dotto de'Dauli la facoltà di procedere, e domani la concedessimo per un altro, o viceversa se oggi la concedessimo per l'onorevole Dotto e la negassimo per altri.

E poi, lasciatemelo dire francamente, la Camera l'ha sempre negata questa facoltà, quando si è trattato del reato di duello.

Tenani. Si è fatto male?

Di San Donato. Si è fatto benissimo!

Tenani. Sono opinioni. La legge è uguale per tutti.

Nicotera. Dico anch'io che si è fatto male; ma il Parlamento non l'ha consentita nè per l'onorevole Minghetti, nè per altri, e fra questi sono anch'io; sarebbe quindi ingiusto la concedesse oggi per l'onorevole Dotto. Ma, ripeto, io non voglio farne ora una grossa questione. La sola deliberazione che ci è dettata dal sentimento di equità e di eguaglianza è quella di riserbarsi di deliberare sopra tutte queste domande nello stesso tempo. (Bene! a sinistra)

Presidente. Onorevole Nicotera, Ella ha detto che l'iscrizione nell'ordine del giorno di questa domanda di procedere è stata fatta in fretta e furia. Ora questo non è.

Nicotera. Un giornale l'ha domandata ed è stata subito iscritta. (Rumori)

Presidente. Del resto trattavasi di due domande di procedere a carico dello stesso deputato, e sulle quali erano state presentate le relazioni contemporaneamente; io quindi non poteva tenere un metodo diverso...

Nicotera. Non dico per Lei.

Presidente. ... anche perchè è la prima domanda di autorizzazione di procedere, che è presentata alla Presidenza, dacchè mi onoro di sedere su questo seggio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lioy.

Lioy. L'onorevole Nicotera ha testè richiamato l'attenzione dei colleghi sopra un fatto, il quale certamente è degno di essere seriamente considerato, cioè sopra casi, che vengono innanzi a noi, di domande per autorizzazione a procedere per reati di duello, sui quali poi la Camera prende deliberazioni diverse; ed egli invoca, se io ho bene inteso, una deliberazione, la quale tenda a far sì che la Camera, in simili casi, si attenga sempre ad una sola regola, ad una norma che certamente

sarebbe desiderabile fosse seguita costantemente dalla nostra Assemblea.

Se non che io non so vedere in quale modo, pure aspettando che tutte le domande per autorizzazione a procedere per duello vengano innanzi a noi, si potrebbe risolvere questa questione, senza che venisse fatta offesa a quel principio di eguaglianza di tutti davanti alla legge, il quale l'onorevole Nicotera vorrebbe che fosse tutelato per tutti i deputati.

Io, per conto mio, non saprei vedere altra soluzione di questo problema se non questa: che l'onorevole Nicotera presentasse una proposta di legge per l'abolizione di quegli articoli del Codice, i quali considerano come un reato il duello... (Rumori a sinistra)

Nicotera. Chiedo di parlare.

La questione fu posta dall'onorevole Nicotera come una questione di eguaglianza. Ora come è desiderabile che il principio dell'eguaglianza sia rispettato per tutti in questa Camera, così è del pari desiderabile che avvenga per tutti i cittadini del regno.

Altro modo, ripeto, di risolvere questa questione, che l'onorevole Nicotera ha chiamato grossa, io non so vedere, oltre di quello di un disegno di legge, nel quale si proponga l'abolizione degli articoli del Codice, che considerano come reato il duello. Finchè quegli articoli esistono, io credo che la Camera non possa in alcun modo decampare dai suoi principii; e se qualche volta se ne è allontanata, io credo per parte mia che ha fatto assai male. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Dirò due sole parole. Spero che nè l'onorevole Panattoni, nè l'onorevole Vastarini-Cresi, nè l'onorevole Nicotera vogliano far colpa alla Commissione di quella diligenza la quale dovrebbe essere da tutti e sempre usata. Ma quando sento che si dice che questa diligenza ci sia stata imposta da organi che noi non possiamo citare in questa Camera, io debbo pensare, onorevole Nicotera, se questo abbia nulla a che fare col rigore col quale abbiamo voluto adempire ai nostri doveri.

È vero, e lo ha detto anche l'onorevole Spirito, in seno alla Commissione uno solo propose che si autorizzasse il procedimento, ma che non si presentasse la relazione. Ma noi non credemmo di poterci arrogare il diritto, nè di fronte alla Camera, nè di fronte al regolamento, di arrestarci al termine dell'opera nostra. La Camera è sovrana e sarà giudice del nostro lavoro. Noi non faremo questione nè di sospensione nè di determinazione

pronta ed urgente: aspetteremo il giudizio della Camera; ed in ciò la Commissione non esprime affatto nessunissimo avviso. Questo è quello che abbiamo il dovere di dichiarare alla Camera. Essa faccia come vuole; ma, lo ripeto, noi abbiamo creduto che il regolamento e i poteri che ci vennero affidati dagli Uffici ci imponessero di compiere scrupolosamente il nostro dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. Io debbo credere che l'onorevole Lioy o non fosse presente quando ho parlato, o non mi abbia onorato della sua attenzione; poichè diversamente non avrebbe fatto le osservazioni che ha fatto.

Io ho detto: non credo di dover sollevare ora la questione, nè credo che convenga ora invitare il Governo a presentare disposizioni di legge, per le quali la legge sia applicata ugualmente per tutti, non solo per i deputati, ma per tutti i cittadini.

Se Ella, onorevole Lioy, mi avesse ascoltato, non mi avrebbe rivolto il rimprovero di avere io sollevato una questione inopportuna.

Prendiamo le cose come sono. Il privilegio è deplorabile.

Il Parlamento, sempre quando si è trattato di taluni suoi membri, mai ha autorizzata la facoltà di procedere per il reato di duello.

Ho ricordato il caso mio, perchè mi piace di esser franco.

Se vi era un caso in cui, per certe ragioni, si poteva accordare l'autorizzazione, era quello; e io lo desiderava, perchè, non contro di me, ma contro di altri l'applicazione della legge avrebbe potuto essere più grave.

Ma ora io chiedo: dopo tante deliberazioni del Parlamento, dopo una giurisprudenza che io deploro, onorevole Lioy, è permesso di venire, ora con un caso, ora con un altro, quando abbiamo tre o quattro domande per la stessa causa...

Una voce. Otto!

Nicotera. Otto; ragione di più. S'ha da venir dunque per un caso solo a chiedere una deliberazione al Parlamento? Questo non dà credito alle istituzioni. Si persuada, onorevole Lioy, il meglio che possiamo fare è quello di trattare in una volta sola questa questione.

In quanto poi a presentare un disegno di legge speciale, la prego, onorevole Lioy, di meditare sulla situazione parlamentare.

Il Governo e la Maggioranza, della quale Ella, onorevole Lioy, fa tanta parte, non consentono altra discussione che non sia quella delle conven-

zioni ferroviarie; e quindi se io presentassi una qualsiasi proposta non sarebbe neppure presa in considerazione.

Aspetti, onorevole Lioy, e vedrà che a tempo e luogo, se il Governo non farà le sue proposte su questa questione, le faremo noi. Noi dovremo discutere il Codice penale; sarà allora il momento di vedere ciò che converrà di fare per questa questione del duello.

Io, onorevole Lioy, pur appartenendo all'Opposizione, ho un certo rispetto per le iniziative che spettano al Governo, ed ho pazienza; aspetto quindi che il Governo, quando si discuterà il Codice penale, dica la sua opinione in questa questione. Se non mi piacerà, la combatterò; e spero di avere a compagno l'onorevole Lioy, nell'interesse dell'uguaglianza di tutti i cittadini. Ma, onorevole Lioy, crede proprio un privilegio per senatori e per deputati la prerogativa sancita dallo Statuto?

Se un bove o un cavallo rompe gli ostacoli e passa sul binario di una ferrovia, il Senato è chiamato ad elevarsi ad alta Corte di giustizia, visto che quell'animale appartiene ad un senatore. Se un deputato cade in contravvenzione per una sciocchezza qualunque, il magistrato prova una certa voluttà a chiedere al Parlamento l'autorizzazione di procedergli contro. E tutto questo si chiama privilegio!

Io vorrei che si abolisse, lo dico francamente.

Ad ogni modo l'onorevole Lioy aspetti che siano discusse e votate le convenzioni ferroviarie che oggi occupano tanto la maggioranza di cui egli fa parte, e allora discuteremo di questa e di altre questioni.

All'onorevole Fili dirò che non è stato mio intendimento di accusare la Commissione.

Io in questi giorni per condizioni dell'animo, che solo chi ha cuore gentile può intendere, non mi sono occupato nè di giornali, nè di giornalisti, e dirò francamente che neppure mi sono occupato della Camera. Trovandomi però in quest'Aula ho sentito il dovere, per un sentimento di onestà politica, di prendere a parlare.

Ho udito dal mio amico Vastarini-Cresi ciò che si riferisce ai giornali, e ne ho rilevata la strana coincidenza.

Fili-Astolfone. Sarò uno strumento allora?

Nicotera. Non è nelle mie intenzioni... (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Di San Donato*)

Non è nelle mie intenzioni di attaccare alcuno: voglio giustificare me, e ciò che ho detto per la presentazione in fretta e furia della relazione, si riferisce, lo ripeto, alla strana coincidenza; tanto

più che la Commissione, nella sua maggioranza, consente la facoltà di procedere quando quasi mai questa facoltà è stata consentita.

Signori, nell'interesse delle istituzioni io domando che non si adoperino due pesi e due misure.

Mi associo alle osservazioni e alle proposte dell'onorevole mio amico Vastarini-Cresi.

Decideremo su questa, quando saranno presentate le altre relazioni sullo stesso argomento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Parenzo. La questione a me pare più grave di quello che non sembri, perciocchè dall'un lato e dall'altro, per l'una e per l'altra tesi militano ragioni di intuitiva evidenza. E come avviene nelle questioni in cui il *pro* e il *contra* si bilanciano, l'animo rimane facilmente sospeso.

Non v'ha alcun dubbio che l'articolo 45 dello Statuto è stato dalla Camera un po' allargato nella sua applicazione, e si potrebbe anche dir troppo.

Io non ho rimorsi, perchè qualche volta ho votato contro, per un'applicazione più restrittiva. Non è nemmeno a dubitarsi che un privilegio dato dalla Camera, ha oggi una natura diversa da quella che era nella mente di coloro che lo iscrissero nella costituzione. Ed è perciò che io altre volte indicava come necessario uno studio sull'argomento, per vedere di togliere gli inconvenienti che accompagnano l'uso di questo privilegio, e restringerlo ai casi assolutamente necessari, in dipendenza dei motivi che già lo consigliarono.

Non è altresì a dubitare, che ciò ripugna all'eguaglianza come accennava l'onorevole Lioy, che deve esistere fra tutti i cittadini, per i quali l'applicazione delle leggi deve essere uguale. Non è altresì a dubitare, che finchè vi è il Codice penale in vigore, il duello è un reato, e quindi deve essere punibile così pei cittadini, come pei deputati.

Tuttociò adunque sta dal lato delle conclusioni della Commissione, che autorizza a procedere.

Dall'altro canto vi è una considerazione di un ordine altrettanto elevato, altrettanto importante; imperciocchè a noi conviene non dimenticare mai che siamo una Assemblea politica, essenzialmente politica. Occorre quindi, quando queste questioni si presentano, esaminarle da un lato superiore, nell'interesse generale delle istituzioni, nell'interesse generale politico, e non dal lato solo penale, dal lato dello stretto diritto.

L'onorevole Lioy diceva: presentate un disegno

di legge per l'abolizione di quegli articoli, e allora tutti i cittadini saranno uguali dinanzi alla nuova disposizione.

Si potrebbe far notare all'onorevole Lioy, che in materia di duelli questa eguaglianza è più un *desideratum* che un fatto, imperciocchè non soltanto quando si tratta di deputati, ma anche quando si tratta di semplici cittadini l'applicazione della legge è subordinata ad una quantità di considerazioni locali di cui soli arbitri sono i giudici istruttori, i procuratori del Re. Si contano a centinaia, per non dire a migliaia, i duelli pei quali non si procede; si potrebbe anzi dire che in Italia non si procede che pei duelli più clamorosi; più clamorosi o per le persone che vi prendon parte, o per le conseguenze che portano. Del resto, ogni giorno, succedono duelli di cui i giornali rendono conto, anche tra semplici cittadini, senza che l'autorità giudiziaria creda di procedere. Che vuol dire tutto ciò? E che vuol dire la serie delle deliberazioni che la Camera ha preso in argomento? Vuol dire che questa istituzione del duello ha bisogno di essere ristudiata; che si tratta di manifestazioni con le quali la opinione pubblica e il Parlamento avvertono il Governo che siamo davanti ad una questione non equamente risolta dal Codice, ad una questione che ha bisogno di nuovi provvedimenti. Non sempre si può prendere a rimangiare la legislazione di un paese, in specie la legislazione penale; ma, a seconda dei casi, o con votazioni speciali, o come nei Parlamenti più vecchi, con la dissuetudine si deroga alle leggi; e caso per caso, si indica al potere esecutivo e allo stesso potere legislativo quali sono le leggi da modificarsi. E ciò è avvenuto in Italia relativamente al duello.

Sia la dissuetudine introdotta da molti magistrati che non procedono per tutti i duelli, sia le deliberazioni della Camera che e nel caso dell'onorevole Minghetti, e nel caso dell'onorevole Luchini, e nel caso dell'onorevole Nicotera negò l'autorizzazione a procedere per duello, tutti questi sono avvertimenti dati al Governo perchè studi ed esami meglio siffatta questione. Oggi, in che stadio si presenta dinanzi al Parlamento questa questione? Ecco il lato politico della questione, che noi dobbiamo considerare. E la Camera, dopo che, per tre volte, a membri appartenenti a diverse frazioni ha negato l'autorizzazione a procedere vorrebbe accordarla per un membro di quella frazione della Camera, che ha voce di rappresentare, non saprei, qualche cosa fuori delle istituzioni come quelle che non rappresentano una perfetta eguaglianza fra tutti, una larga libertà, e

che so io? (*Commenti*) È proprio questo il caso di derogare alla nostra giurisprudenza? È proprio questo il caso di essere rigorosi applicatori della legge? E non dobbiamo noi, invece, tutelare il diritto della minoranza? E, poichè abbiamo negato l'autorizzazione a procedere contro i membri della maggioranza, contro i membri appartenenti al partito monarchico della opposizione costituzionale, non dobbiamo noi negarla, anche quando si tratta di rappresentanti di quella estrema Sinistra, che, ogni tanto, accusiamo di tenersi fuori della Costituzione? Vogliamo noi dare a questi, altri elementi per dire: vedete, nello stesso Parlamento vi hanno due pesi e due misure; nello stesso Parlamento, quando si tratta dei nostri rappresentanti, si applicano con rigore quelle disposizioni che per tutti gli altri rappresentanti che vivono nell'orbita delle istituzioni costituzionali si credono inapplicabili.

Ecco il lato politico della questione.

Io stesso, come dissi, sono rigoroso applicatore ed interprete dell'articolo 45 dello Statuto, ma vorrei che su di esso il Governo studiasse se non vi fosse la possibilità d'introdurvi qualche temperamento.

Io stesso, che credo che si voglia estendere troppo la prerogativa della Camera, quando la si voglia applicare anche a casi in cui l'azione politica del Governo non c'entra per nulla, io stesso, in questo caso, per alte considerazioni politiche, sono costretto a votare contro le conclusioni della Commissione; o per la sospensiva dell'onorevole Vastarini-Cresi, o per il rigetto dell'autorizzazione a procedere.

Voci. La chiusura! La chiusura!

Guala. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(È appoggiata.)

L'onorevole Guala ha facoltà di parlare contro la chiusura. Si limiti a parlare contro la chiusura.

Guala. Fino ad ora si sono detti argomenti, d'altronde già molte volte ripetuti in questa Camera, relativi alla convenienza di determinar meglio, una buona volta, le disposizioni dell'articolo 45 dello Statuto.

L'onorevole Nicotera non ha fatto che un'allusione alla convenienza di sospendere questa discussione anche perchè la questione oggi è complicata dal titolo speciale di reato di duello. È una questione molto discussa, se questo sia o no reato; e più che tutto poi quando la Camera ha

risolta questa questione ora in favore, ora contro dei suoi membri.

Per conseguenza io prego la Camera di voler acconsentire che io svolga una mozione a questo proposito, pregando ad ogni modo la Camera e la Presidenza di tenerne conto per metterla in votazione.

Essa è la seguente:

“ La Camera sospende ogni decisione, e manda ad una Commissione composta di nove membri, da nominarsi dagli Uffici, di proporre quelle misure che siano atte a disciplinare in modo uniforme e conveniente le disposizioni dell'articolo 45 dello Statuto. ”

Ora non ho che una parola da aggiungere.

Presidente. Non può entrare nel merito, onorevole Guala.

Guala. Non è che una parola.

Noto che dalle statistiche risulta che la criminalità, per questo lato, è maggiore per i membri del Parlamento, che non la criminalità del paese. Non avete che a consultare le statistiche, e ne avrete la prova.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Io ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione.

L'onorevole Nicotera ha detto che il Governo dovrebbe preoccuparsi di questa questione, e di tutte le difficoltà che essa può sollevare, anche per il buon andamento delle nostre istituzioni. Ora la Camera ricorderà che, non è molto, il Ministero ha dichiarato i suoi intendimenti in una questione che chiamerei identica. Il Ministero ha considerato questa questione come di esclusiva competenza della Rappresentanza nazionale, la quale è sola custode della sua dignità e della sua autonomia. Perciò, e perchè non appaia nemmeno l'ombra che su questioni simili possa avere influenza il voto del Ministero, non solo il Ministero ha dichiarato che la Camera era essa sola competente in tali questioni, ma ha dichiarato pur anco che egli si asteneva da prendere parte alla discussione ed al voto.

Ora però, in seguito all'accenno fatto dall'onorevole Nicotera, io debbo aggiungere che il Ministero, quando lo credesse necessario, in conseguenza di una giurisprudenza adottata dalla Camera, e pel modo con cui si applicassero a questa specie di reato le risoluzioni della Camera, rifletterebbe se da questa giurisprudenza potessero essere pregiudicate le istituzioni; ed in questo caso esso non mancherebbe di prendere la iniziativa,

non nell'interesse dell'uno o dell'altro deputato implicato in un processo, ma nell'interesse delle istituzioni; e questa iniziativa prenderebbe senza avere bisogno di essere sollecitato nè da un ordine del giorno, nè da una Commissione parlamentare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. Prego l'onorevole presidente del Consiglio di ritenere che io non ho inteso menomamente di muovergli accusa.

Depretis, presidente del Consiglio. Non l'ho mai pensato.

Nicotera. Le mie considerazioni, onorevole presidente del Consiglio, sono state di ordine molto diverso. Io comprendo la delicatezza del Governo e il riguardo che deve imporsi in simili quistioni, quello cioè di non entrare in queste discussioni e di lasciare libero il Parlamento. Ma io mi sono limitato a raccomandare al Governo, di riflettere sulla convenienza di studiare la questione del duello, e di conservare o no le prerogative pei senatori e pei deputati, che s'interpretano spesso in modo diverso.

Presidente. E anche i fatti personali s'interpretano in modo diverso! (*ilarità*)

Nicotera. E in questo senso io invitava il Governo ad occuparsi della quistione.

Io rivolgevo speciale invito all'onorevole ministro guardasigilli, affinchè nello studio del Codice penale (e così rispondo anche all'onorevole Liroy) trovi la soluzione più equa per togliere la disparità di trattamento fra i membri del Parlamento e tutti i cittadini in genere. (*Bene!*)

Presidente. Metto ai voti la chiusura. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*La chiusura è approvata.*)

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

Spirito, relatore. La Commissione pur rimanendo ferma nelle sue conclusioni, in merito alla proposta sospensiva ch'è stata presentata, dichiara di rimettersene alla Camera. Ritenendo però che essa non ha fatto altro che adempiere al suo dovere; e per questo non crede di aver meritato rimprovero da alcuno, sebbene si sia per la seconda volta ripetuto dall'onorevole Nicotera, che si è fatta in fretta e furia questa relazione, quando è più di un anno che la questione pende innanzi alla Camera. Posso dichiarare in coscienza se la Commissione dovesse meritare qualche rimprovero sarebbe piuttosto di lentezza, anzichè di precipitazione.

Poi c'è stata un'altra affermazione dell'onore-

vole Nicotera; e prego la Camera di volermi permettere un'altra parola su questo: cioè che si sia badato alle intimidazioni di un giornale.

Nicotera. Strana coincidenza!

Spirito, relatore. Io non discuto; affermo soltanto che la Commissione non ha prestato ascolto che alla propria coscienza nell'adempimento del suo dovere, ed ha agito come avrebbe agito ogni membro della Camera.

Presidente. Sono tre le proposte presentate al banco della Presidenza.

La prima dell'onorevole Vastarini-Cresi è del seguente tenore:

“ La Camera sospende ogni deliberazione sulla domanda di autorizzazione di procedere contro l'onorevole Dotto de' Dauli per titolo di duello, e si riserva di provvedere in una alle altre domande per identico titolo pendenti innanzi alla Camera. ”

Poi viene una proposta dell'onorevole Romeo:

“ La Camera sospende l'esame per autorizzazione di procedere contro l'onorevole Dotto de' Dauli per reato di duello, e passa all'ordine del giorno. ”

Viene finalmente la proposta dell'onorevole Guala della quale ho già dato lettura.

Essa è la più larga, ma entra in un altro concetto.

L'onorevole Panattoni ha dichiarato di non insistere nella sua proposta di respingere l'autorizzazione di procedere, e si associa alla proposta dell'onorevole Vastarini-Cresi.

Aveva forse chiesto di parlare, onorevole Nicotera?

Nicotera. La proposta dell'onorevole Guala è una di quelle che non possono essere votate senza farle precedere da tutte le formalità prescritte dal nostro regolamento.

Quindi io prego di riflettere che...

Presidente. È appunto questa, onorevole Nicotera, la preghiera che volevo fare io all'onorevole Guala.

Nicotera. Allora rinunzio a rivolgergliela io.

Presidente. No, onorevole Nicotera; Ella esercita un suo diritto. Dica pure, la prego.

Nicotera. No, no, rinunzio, lasciando volentieri a Lei, onorevole presidente, di fare le osservazioni che meglio crede.

Presidente. Io voleva appunto pregare l'onorevole Guala di ritirare la sua proposta perchè proprio riveste un carattere legislativo. Si tratta di studiare modificazioni ad un articolo fondamen-

tale, statutale; e quando questa massima fosse dalla Camera respinta, potrebbe poi anche essere pregiudicato il principio che l'onorevole Guala vorrebbe far trionfare. Mi parrebbe perciò più conveniente non porre innanzi ora questa proposta. (*Benissimo!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala.

Guala. Io sono lieto di consentire ai desideri dell'onorevole presidente e dell'onorevole Nicotera. Aggiungo soltanto che questa questione ritorna per la quarta o la quinta volta alla Camera; e che ogni volta noi troviamo una ragione per differirne la risoluzione.

Presidente. Ne faccia una proposta speciale.

Guala. Ad ogni modo ora ritiro la mia mozione; e mi associo a quella qualunque proposta sospensiva che verrà votata.

Presidente. L'onorevole Di Camporeale ha facoltà di parlare.

Di Camporeale. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutte le proposte sospensive.

Presidente. La Camera deciderà.

Vi sono due proposte sospensive, cioè quella più larga dell'onorevole Romeo che propone senza altro di sospendere ogni decisione e di passare all'ordine del giorno; poi v'ha la proposta pure sospensiva dell'onorevole Vastarini-Cresi, il quale propone di sospendere ogni deliberazione per ora, e di rimettere la deliberazione a quando si dovrà deliberare su tutte le altre domande consimili.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera per chiedere uno schiarimento.

Nicotera. Se l'ordine del giorno dell'onorevole Di Camporeale comprende pure la proposta della Commissione...

Di Camporeale. No, no. (*Clarità a sinistra*)

Nicotera. Allora siamo intesi.

Presidente. S'intende che l'ordine del giorno puro e semplice si riferisce a tutte le proposte di modificazione alle conclusioni della Commissione.

Di Camporeale. Precisamente (*Ah! ah! a sinistra*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maranca.

Maranca. Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare che io, in questa questione, mi astengo dal votare, per la condizione mia speciale... (*Movimenti*)

Una voce al centro. Allora tutti!

Maranca. Parlo per conto mio.

Presidente. Domando dunque se l'ordine del

giorno puro e semplice su tutte le proposte sospensive sia appoggiato.

(*È appoggiato.*)

Lo pongo a partito. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice su tutto le proposte sospensive è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato.*)

Pongo ora a partito la proposta dell'onorevole Romeo, che è la più larga, cioè che la Camera sospenda l'esame dell'autorizzazione di procedere contro l'onorevole Dotto de' Dauli per reato di duello, e passi all'ordine del giorno.

(*È approvata.*)

Perciò si sospende ogni deliberazione intorno all'autorizzazione di procedere per titolo di duello contro l'onorevole Dotto de' Dauli. (*Vivissimi commenti*)

Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio delle ferrovie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge sull'esercizio delle ferrovie.

Rammento alla Camera che nella seduta di sabato fu approvato l'articolo 29, e che perciò fu in conseguenza approvato anche l'articolo 1º, relativamente al quale era stata fatta una riserva per ciò che ha tratto al principio delle costruzioni; e che così fu pure approvato il principio a cui s'informa l'articolo 8 della legge.

Ora passeremo all'articolo 27:

“ Per raccogliere il capitale necessario alla costruzione delle nuove linee, la Società dovrà, a richiesta del Governo, creare obbligazioni del valore nominale di cinquecento lire ciascuna, fruttanti l'interesse del 3 per cento, ammortizzabili in novanta anni ai termini dell'articolo seguente, pagabili in Italia e nelle piazze estere, che verranno designate d'accordo fra la Società ed il Ministero del tesoro.

“ Le obbligazioni saranno alienate previo il consenso del ministro del tesoro, il quale determinerà, di concerto col ministro dei lavori pubblici la somma capitale di ciascuna emissione.

“ Il ministro del tesoro approverà il saggio e le modalità dell'emissione e potrà dare le disposizioni necessarie per provvedere nel modo migliore ed anche direttamente, quando lo reputasse necessario, al collocamento delle obbligazioni.

“ Le spese effettive di fabbricazione dei titoli e relativi bolli saranno imputate al fondo ricavato dalla vendita delle obbligazioni. ”

A questo articolo l'onorevole Branca propone le seguenti modificazioni:

“ Per raccogliere il capitale necessario alle costruzioni il Governo emetterà obbligazioni del valore nominale di 500 lire ciascuna, fruttanti il 3 per cento, ovvero titoli di rendita al valore nominale di lire 100 e fruttanti il 3 per cento... ”

Il seguito come nel capoverso primo del disegno di legge; cominciando poi il secondo con le parole:

“ Qualora il Governo volesse affidare per una o più volte l'emissione delle obbligazioni alla Società concessionaria dell'esercizio le obbligazioni... ”

Il resto come nel disegno di legge.

L'onorevole Branca ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Branca. Io mi sono studiato di formulare un emendamento, che fosse il più vicino possibile al concetto proposto dal Governo, e che avesse le minori difficoltà di essere accettato.

Io farò precedere lo svolgimento del mio emendamento da una considerazione che traggo da uno dei paragrafi della relazione del direttore generale delle ferrovie. Che cioè, per la legge 1879 e per quella antecedente furono costruiti nel 1883 ben 417 chilometri di ferrovie, e 214 nel primo semestre 1884. Quindi il finimondo, che si volle mostrare, nelle ferrovie, come non esiste per il prodotto netto, come non esiste per il prodotto lordo, come non esiste per l'esercizio, non esiste nemmeno per la costruzione.

Di tutte queste centinaia di liti minacciate di cadere sul capo della finanza, durante l'esercizio 1883 e 1º semestre 1884, non se ne sono viste tracce; e le costruzioni sono procedute spedatamente, e sarebbe a desiderarsi che così potessero proseguire per l'avvenire.

Premessa questa considerazione generale io entro ad esaminare qual sia il concetto del Governo nel proporre il suo sistema di emissione di obbligazioni.

L'onorevole Magliani l'accennò anche nella sua esposizione finanziaria. Egli crede utile di chiudere il libro del Debito pubblico e di provvedere alla costruzione delle ferrovie mediante emissione di obbligazioni. Crede poi che il Debito pubblico sia chiuso quando queste obbligazioni siano emesse dalle Società.

Ma io domando alla Camera ed all'onorevole Magliani se sia esatto questo criterio.

Io credo che sarebbe giusto quante volte le Società fossero proprietarie delle ferrovie, e certo allora le obbligazioni non peserebbero sul credito pubblico dello Stato. Anche in Francia durante l'anno terribile del 1870 e quello del 1871 abbiamo veduto che mentre i fondi dello Stato nonostante la robustezza del credito della Francia sono declinati molto, si sono mantenuti ad un livello maggiore i valori ferroviari; ma ciò segue perchè i valori ferroviari rappresentano la proprietà delle reti e i capitali delle Società. Di guisa che anche immaginando che lo Stato francese si fosse potuto trovare nelle più grandi difficoltà, finchè le reti ferroviarie erano fruttifere e finchè era integro il credito dei banchieri che possedevano queste proprietà, e degli esercenti delle Società stesse, il corso delle obbligazioni ferroviarie si è mantenuto alto. Ma qui invece la proprietà delle linee esistenti, e la proprietà delle nuove linee è dello Stato. I banchieri e le Società in tutta questa combinazione del ministro delle finanze non fanno che la parte dei mediatori; di guisa che le obbligazioni tanto valore avranno per quanto ne avrà il credito dello Stato. Sarà un'obbligazione diversa dal consolidato; ma come le obbligazioni dell'Asse ecclesiastico si sono emesse una volta a 78, poi a 85, adesso con un'ultima operazione a 95 seguendo appunto la sorti del credito dello Stato, così sarà delle obbligazioni ferroviarie.

Di guisa che questo concetto, che pare che sia l'idea fondamentale del sistema dell'onorevole ministro, non può avere attuazione. Ma si potrebbe dire che l'onorevole ministro (e forse è questa la vera ragione del sistema, altrimenti non lo si spiegherebbe, nè io so escogitarne altre) che l'onorevole ministro crede, operando così, di rendere il titolo del consolidato più raro sul mercato. Rendendo il titolo del consolidato più raro sul mercato crede in questo modo di aver sempre un rialzo di corso; ed inoltre che consociandosi delle potenti Società bancarie per l'emissione delle obbligazioni, acquisti un certo numero di potenti cointeressati agli altri corsi della rendita.

Io fo l'ipotesi migliore; perchè abituato come sono a stimare i disegni dell'onorevole Magliani in ogni sua creazione, fino anche un po' accigliato, io ci vedo la combinazione di un congegno di finanza. Dunque ammettiamo questa ipotesi che è la migliore. Ma io dico all'onorevole ministro delle finanze, come già credo fu accennato da qualche altro oratore nella discussione generale di questo

disegno di legge, che questa è una delle preparazioni che si attribuiscono all'onorevole ministro delle finanze per la conversione del consolidato. Non mi aggrada di anticipare discussioni nè di squarciare un velo, il quale poi non nasconde nemmeno alcun mistero, perchè non sono cose che possono così accadere dall'oggi al domani senza una preparazione che non dipende nè dagli uomini nè dalle leggi, ma che dipende dalla natura stessa delle cose. Ma, dico, ammessa questa possibilità, io farei riflettere all'onorevole ministro delle finanze che da questa conversione cui egli mira e cui si accenna, e di cui si è tenuto conto in questa discussione, siamo ben lontani per ragioni assolutamente obiettive. Le ragioni obiettive sono queste. Io prendo il calcolo suo dell'altro giorno.

L'emissione del mutuo che contrattiamo con le Società per 250 milioni è ragionata, come diceva egli stesso, al 4.89 per cento. La nostra rendita oggi è al 4.40; noi per procurarci 250 milioni col pegno in mano paghiamo 50 centesimi di più del corso della rendita pubblica; ciò equivale a fare una emissione all'88. Inoltre nell'ultimo bilancio l'onorevole ministro delle finanze ha negoziato l'emissione di 30 milioni di obbligazioni ecclesiastiche, benchè le avesse date alle Banche di emissione, le quali si giovano dell'abbondanza di carta creata mediante il decreto del 12 agosto e degli altri successivi, e non ha emesso queste obbligazioni che al 95.

Come è possibile preparare fino da ora la conversione, la quale suppone un corso costante, per un tempo piuttosto lungo, di 4 o 5 punti al disopra della pari, mentre noi facciamo emissione con questa legge all'88, e con le obbligazioni ecclesiastiche al 95?

Si dice che gli interessi che si pagano sui capitali forniti dalle Società sono interessi industriali. Ma qui si potrebbe ripetere ancora una volta quello che è stato già detto ad esuberanza, che, cioè, scenda pure il prodotto iniziale da 112 milioni a 100 e anche al disotto. Ma anche a 90 milioni, vi saranno sempre 9 milioni dai quali si potranno pagare gli 8 milioni e 800,000 lire che sono necessari per il servizio dei 135 milioni che deve fornire la Mediterranea.

Dunque vi è un vero interesse garantito sulla parte vintuata: e il frutto industriale dove cade? Cade sugli utili che possono venire dall'esercizio, di guisa che corrisponde effettivamente l'emissione delle azioni che faranno le Società ad una cartella a cui è annessa una cartella di godimento, o un premio aggiuntivo per tradurlo in una locuzione più volgare. Chi concorre all'emis-

sione delle azioni, oltre ad avere l'interesse garantito del 4,89 netto da ricchezza mobile, da tassa di assicurazione, da tassa di bollo ed altro, concorre al premio.

Ma non è quando si fa un'emissione all'88, e quando si sono collocati 30 milioni di obbligazioni ecclesiastiche al 95 che si può parlare di preparazione per una conversione. Io ammetterei volentieri l'auspicato avvenimento, ma non vedo che sia possibile crearlo con combinazioni assolutamente artificiali.

Per quanto queste combinazioni artificiali possano essere l'effetto di uno specioso meccanismo, nessuno forse più dell'onorevole ministro delle finanze sarebbe capace d'inventarle; ma la verità è questa, che, se non avrete un bilancio forte, se non avrete degli avanzi, se non avete una situazione politica sgombra da nuvoli e da timori, voi non raggiungerete permanentemente dei corsi di 4 o 5 punti superiori alla pari. Si potranno avere in certi momenti, ma non basta. Perchè infine la conversione non è che la liberazione di questo grande debitore che è lo Stato; e vi concorrono non solo le condizioni interne, ma le condizioni generali dei mercati, perchè se domani per condizioni anche estranee all'Italia il mercato dei capitali dovesse darci un saggio del denaro più elevato di quello che oggi corre, certamente i valori non potrebbero elevarsi.

Dunque questa ipotesi che si poneva come la vera giustificazione del sistema, o non esiste, o è molto lontana.

Invece dove sta il danno? Il danno sta in questo che l'onorevole ministro stabilisce in un articolo successivo una provvigione di un quarto per cento, provvigione che non si può confondere nemmeno colle spese di cambio, perchè si dice in un articolo successivo, che su questa spesa, qualora vi siano differenze, queste dovranno essere liquidate e pareggiate.

Ora una differenza di 25 centesimi ragionata al 4.40 (non prendo nemmeno l'ipotesi della conversione) dà dal 5 al 6 per cento all'anno. E siccome si tratta di emettere per oltre un miliardo, questa differenza importerà durante tutto il periodo una differenza di 60 milioni almeno, se resteremo al miliardo di emissione di obbligazioni. Ma se, come è possibile, avremo una emissione assai più larga, andremo ad una cifra anche maggiore.

E tutto questo si vede chiaramente che non è che un nuovo corrispettivo che si dà alle Società contraenti.

Giunto a questo punto, io debbo fare una in-

terrogazione categorica all'onorevole ministro delle finanze e all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Nell'articolo 27 è detto: "La Società dovrà emettere, a richiesta del Governo, ecc." Ora, la domanda categorica che io fo è questa (perchè ciò riguarda anche l'articolo come è concepito: cioè, che la ipotesi, o, per dir meglio, il dubbio che io metto innanzi, può avverarsi anche quando la Camera accetti l'articolo tal quale è concepito) la domanda dunque che io fo è questa: siccome si dice che la Società dovrà emettere a richiesta, si intende con questo che il Governo debba obbligare la Società ad emettere, salvo che sia esso che determini con la richiesta il tempo e il modo? ovvero si intende che il Governo si riservi la facoltà di domandare, o no, alla Società la emissione? Questo è un punto molto importante. Poichè, se venisse spiegato il patto nel senso che pel Governo fosse meramente facoltativa la emissione, il danno potrebbe esser minore.

È vero, come io stesso ho avuto occasione di osservare, che dare questa facoltà al Governo significa creargli degli obblighi; perchè un Governo, ed in specie un Governo parlamentare, non è che la espressione di una maggioranza che spesso si decompone, mentre che le Società rappresentano una organizzazione permanente che finisce per imporsi; ma, comunque, se il patto è meramente facoltativo, si potrebbe, almeno una volta, verificare la ipotesi che vi fosse un Governo il quale, date certe eventualità, credesse di non usare tale facoltà. Quindi desidero che sia chiarito questo punto che riguarda la esecuzione di questo articolo come è concepito, qualora così fosse accettato dalla Camera. Esposte così le generalità del sistema ed esposto il dubbio circa la redazione dell'articolo, io svolgerò più partitamente le modalità del mio emendamento.

Io dico: poichè l'onorevole ministro per le finanze vorrebbe rendere più raro il 5 per cento, e facilitare la conversione, e siccome questo non si può fare in un tempo molto prossimo, io credo che lo stesso scopo si otterrebbe meglio se, a similitudine degli altri paesi, a fronte del titolo consolidato 5 per cento, stabilisse un titolo 3 per cento ammortizzabile. Perchè siccome vi è nella capitalizzazione una tendenza a rendere sempre minore il saggio degli interessi, un titolo 3 per cento che fosse emesso in discreta quantità, le cui cedole si potessero ricevere in pagamento delle imposte, che potesse essere, durante un certo tempo, depositato per certe quantità, sia presso la Cassa dei depositi e prestiti, sia presso le banche di emissione, insomma con un complesso di

congegni che è inutile di discutere partitamente, ma che basta accennare perchè lo stesso onorevole ministro delle finanze li comprenda rapidamente; io dico che con questi congegni diversi applicati ad un titolo 3 per cento, questo potrebbe benissimo rimpiazzare l'obbligazione di 500 lire con 15 lire di saggio.

Nel titolo 3 per cento vi sarebbe un vantaggio; ed è che, essendo l'unità più piccola, più facilmente si potrebbe insinuare nel risparmio popolare. Invece di portare il piccolo risparmio alle Casse di risparmio postali, si potrebbero anche comprare da quelli che hanno dei piccoli capitali risparmiati, di queste cartelle 3 per cento, e ne avrebbero un vantaggio.

Voci. Dove si venderebbero?

Branca. Alle succursali delle Banche. Non ci sarebbe difficoltà; come si sono vendute le cartelle ecclesiastiche, si possono anche vendere le cartelle dei titoli 3 per cento. Non si venderanno presso tutti gli uffici postali, ma vuol dire che questi piccoli risparmi di 5 o 6 lire si cumuleranno sino a 60 o 70 lire, che sono necessarie per comprare una cartella. In questo modo, col daro una spinta all'impiego del capitale nel 3 per cento ammortizzabile, si farebbe opera assai più efficace ad elevare il corso del 5 per cento, anzichè col sistema delle obbligazioni a 500 lire, le quali non possono essere assunte che dall'alta Banca. Perchè è difficile che dei piccoli risparmi possano convertirsi in titoli di 500 lire. Io comprendo che l'onorevole ministro mi potrà rispondere, che egli desidera che queste obbligazioni siano a preferenza capitalizzate dall'alta Banca, perchè, in questo modo, circolano meno nel mercato. Ma anche a prevenire questa obiezione al mio emendamento, lasciando integro il sistema che l'emissione diretta si debba fare dal Tesoro e che il Tesoro ha poi diritto di farla sotto due forme diverse, considero che il ministro del tesoro possa, per uno o più anni, dare l'emissione alle Società, esclusivamente per alcuni anni, per godere della facoltà di quei 90 milioni, che è una risorsa, che il ministro ha voluto creare; benchè io dica che non sarà mai per 90 milioni, che il Tesoro si potrà trovar mai in imbarazzo, perchè egli stesso, col disegno di legge presentato sull'ordinamento delle Banche, estende la circolazione in guisa che dovranno di necessità essere accresciute le obbligazioni statutarie.

Dunque, non mi pare che questi 90 milioni possano costituire una risorsa tanto seria da obbligare il Governo ad una modalità, che gli fa perdere un capitale, corrispondente al 6 per cento per anno. Così io ho spiegato intero

il concetto mio. E, come io diceva cominciando, esso è così vicino a quello del ministro, che io credo si potrebbe accettare senza inconvenienti. Ma, mi si può rispondere, (voglio confutare questa obiezione) ma se vi è così vicino, perchè allora oppugnete il sistema del ministro? Io l'oppugno per questo prima di tutto, perchè credo che sia molto conveniente per la finanza di un grande Stato, è allo sviluppo al quale è giunto oggi il credito, la creazione di un titolo 3 per cento ammortizzabile. Io quindi non vorrei che con questa legge fosse esclusa questa possibilità.

La seconda ragione è questa: io temo che le facoltà date al Governo impongono un obbligo se non strettamente giuridico, ma, dirò così, di convenienza, di finanza, di dare le obbligazioni alle Società e quindi che si perda quel tale 6 per cento di capitale sopra l'emissione di 60 milioni che io vorrei impiegato nelle costruzioni o calcolato in abbuono delle quote dovute dai comuni e dalle provincie.

Chiarito così il mio concetto aspetto le risposte dell'onorevole ministro delle finanze, augurandomi che questa volta voglia trovare una formula di componimento.

Presidente. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

Nervo. Onorevoli colleghi, l'onorevole Branca ha sollevato una questione importantissima, che a mio avviso merita la più seria considerazione della Camera.

Qui, in questo articolo 27, non si tratta soltanto delle modalità più appropriate per formare l'ingente capitale, occorrente per le costruzioni ancora da eseguirsi; ma si tratta anche a mio avviso di una grande questione che tocca la necessaria libertà che deve avere il Governo di un grande paese per le sue operazioni finanziarie.

Io credo che col sistema proposto dal Ministero per concedere l'emissione di queste obbligazioni alle due potenti Società, alle quali si vuole affidare l'enorme monopolio dell'esercizio di tutte le ferrovie del regno e il monopolio delle costruzioni ancora da farsi, queste Società prenderanno tale preponderanza nel paese sulle nostre finanze, che non ci sarà più libertà pei ministri delle finanze italiane di provvedere altrimenti ai bisogni del Tesoro, senza domandarne licenza alle due Società che avranno questo grande monopolio delle finanze dello Stato.

Onde la questione merita, come dissi testè, la più seria considerazione per parte della Camera. Un paese non vincola impunemente la sua libertà d'azione per il suo organismo finanziario; non lo

vincola impunemente, quando si tratti di provvedere a così grandi necessità sue. Il giorno in cui l'onorevole Magliani dovrà dipendere da queste due potenti Società per la emissione di alcune centinaia di milioni di obbligazioni per provvedere alle costruzioni ferroviarie, se per avventura sorgessero in quel giorno nuovi bisogni o per la difesa dello Stato o per altri grandi necessità della nazione e dovesse il ministro delle finanze fare appello in altra maniera al credito pubblico, domando io: quale sarebbe la sua libertà d'azione e come collocherebbe nei mercati nazionali ed esteri altri titoli di rendita pubblica già noti al mercato europeo?

Come faremmo dunque fronte a questi nuovi bisogni?

L'onorevole Magliani dovrebbe subire le leggi della oligarchia finanziaria che con queste convenzioni si vuol creare. Ed io proprio temo dinanzi alle conseguenze della creazione di questa oligarchia, della quale vediamo già in altri paesi e la potenza e la influenza e gli effetti, per i quali e Parlamenti e Governi non hanno potuto provvedere alle esigenze legittime dei loro paesi.

Guardata da questo punto di vista, la questione è seriissima, onorevole Magliani, e noi, se il presente disegno di legge fosse approvato come è, avremmo la gravissima responsabilità di aver creata una pericolosissima subordinazione dell'azione dello Stato ad elementi che, quantunque rispettabilissimi e per le persone e per la posizione sociale e per attinenze finanziarie con tutta l'Europa, hanno però sempre di mira il loro particolare interesse, nè possono essere mai abbastanza riguardosi per le esigenze del loro paese.

Per questi particolari motivi io mi associo alla proposta dell'onorevole Branca, affinchè l'emissione di questi titoli sia fatta direttamente dal Tesoro. E se il Governo, nell'occasione di questa emissione, trova di sua convenienza l'assicurarsi il concorso di elementi finanziari i più rispettabili, come quelli coi quali ha trattato le presenti convenzioni, per il collocamento dei nuovi titoli sul mercato interno ed estero, la Camera accoglierà senza dubbio favorevolmente una simile proposta, sempre che non venga a legare la libertà di azione del Governo d'Italia nel modo che si propone.

Ma vi è ancora, a mio avviso, un'altra ragione in appoggio alla proposta dell'onorevole Branca, proposta che tende, come avete testè udito, a creare un titolo ammortizzabile che soltanto il Governo d'Italia abbia la facoltà di maneggiare,

secondo le esigenze del mercato e le condizioni del bilancio.

Onorevoli colleghi, noi pensiamo qui alle ferrovie, ciascuno di noi sente il bisogno che nella sua provincia si compiano quelle linee, che furono comprese nella legge del 1879: ma altri bisogni dopo quell'epoca sorsero ancora; e le popolazioni di diverse regioni d'Italia li hanno manifestati questi bisogni, molte altre linee sono chieste, e per ragioni evidenti meritano siano prese in seria considerazione.

Ed oltre alla viabilità ferroviaria, noi abbiamo ancora da spendere centinaia di milioni per le strade provinciali di serie, per le strade nazionali, e per le strade comunali obbligatorie, che devono creare gli affluenti per le ferrovie, che noi costruiamo con tante spese.

Ora, onorevole Magliani, dove si prenderanno i capitali, con quali mezzi vorrà egli provvedere al Tesoro queste altre centinaia di milioni per la viabilità ordinaria, il cui compimento è indispensabile per assicurare una rendita sensibile alle nuove ferrovie? Vorrà ricorrere eternamente all'espedito delle obbligazioni ecclesiastiche, o ad altri espedienti di tesoreria? Io farei torto all'onorevole Magliani, alla sua grande competenza se ciò supponessi.

Dunque non è meglio adottare un titolo speciale, come quello proposto dall'onorevole Branca, il quale possa anche servire a procurare al Tesoro queste altre centinaia di milioni, che sono indispensabili per il completamento della viabilità, delle comunicazioni ordinarie di tutte le provincie, dei comuni, e dei centri troppo discosti dalle ferrovie?

È una questione gravissima, onorevoli colleghi. E basta considerare lo stato presente della viabilità ordinaria in Italia per convincersi che ci sono lacune grandissime cui urge provvedere e per le quali occorrono centinaia e centinaia di milioni. Ora, per procurare al Tesoro queste centinaia di milioni occorrerà, seguendo il metodo tenuto finora, di capitalizzare una parte delle entrate ordinarie in eccedenza delle spese ordinarie. Con qual titolo si farà questa capitalizzazione?

Dunque mi sembra che, oltre alle ragioni così maestrevolmente esposte dal collega Branca, ve ne sono anche altre che pur meritano la più seria considerazione della Camera in appoggio dell'adozione di un titolo speciale 3 per cento emesso dallo Stato.

Procuriamo almeno di evitare che anche il monopolio delle finanze dello Stato sia ceduto alle Società.

E lo dico francamente colla più intima convinzione, il ministro d'Italia non avrebbe più mezzo di provvedere ai grandi bisogni delle finanze dello Stato qualora questa parte del disegno di legge venisse approvata tale e quale.

Io ho troppo grande idea dell'alto sapere dell'onorevole Magliani perchè egli possa credere che sia nell'impossibilità di procurare al Tesoro dello Stato i milioni occorrenti altrimenti che con questo mezzo.

Faccio poi ancora una considerazione subordinata all'entità dell'emissione di questi titoli. Noi siamo a sei anni di distanza dall'epoca in cui cominciò ad essere applicata la legge del 1879. L'onorevole Branca vi ha rammentato testè come dall'ultima pregiolissima relazione dell'amministrazione dei lavori pubblici resulti come alla metà dell'anno testè scorso un'ingente somma di lavori per le nuove ferrovie complementari sia stata eseguita, e per centinaia e centinaia di chilometri, ed è quindi insussistente il rimprovero che si fa all'amministrazione dei lavori pubblici che non abbia saputo costruir bene, perchè in questo grande affare delle costruzioni si è dovuto far ragione a tutte le esigenze anche di noi tutti perchè spinti dai nostri rappresentanti a chiedere che la tal linea fosse aperta nel tal sito o nel tal circondario.

Questo è stato fino ad oggi il risultato della legge del 1879 malgrado lo inconveniente, che la amministrazione dei lavori pubblici è stata costretta ad incominciare i lavori sopra una moltitudine di linee; inconveniente al quale non veggo che si ripari, con questo nuovo disegno di legge.

Io ripeto che l'amministrazione dei lavori pubblici ha agito con molta alacrità ed intelligenza; e che i progetti per gli studi di tante linee importanti furono studiati abbastanza bene e compilati con intelligenza veramente ammirabile, e poi seriamente esaminati nel consesso tecnico che è chiamato dalla legge a consigliare l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Data questa condizione di cose, onorevoli colleghi, dobbiamo disperare dell'azione dell'amministrazione, per condur bene la grande opera del compimento della rete ferroviaria dello Stato? Io assolutamente non lo credo; onde, per questa e per le altre ragioni già esposte, insisto anch'io per pregare la Camera e l'onorevole ministro delle finanze, come pure quello dei lavori pubblici, a far buon viso alla proposta dell'onorevole Branca, coll'approvazione della quale il Governo avrebbe facilmente il mezzo di continuare

a provvedere direttamente alla costruzione delle ferrovie complementari.

Si tratta, ripeto ancora una volta, di una questione gravissima, e noi non dobbiamo preoccuparci delle conseguenze che possa avere la non approvazione dell'articolo, con tutte le modalità con cui venne presentato. È una questione la quale, risolta in senso diverso, come testè dissi, non impedisce al ministro delle finanze di valersi del serio concorso della intelligenza e delle grandi relazioni degli elementi finanziari, che il paese possiede e che possono giovare al collocamento di titoli di debito dello Stato.

Per queste ragioni io spero che l'onorevole ministro delle finanze vorrà dare degli schiarimenti, ed acconsentire alla proposta che venne fatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. L'onorevole Branca ha pronunziato un discorso molto abile, come è suo costume, spaziando sopra diversi argomenti e procurando anche d'indagare quale sia il motivo riposto del sistema che il Ministero propone per raccogliere il capitale occorrente alle nuove costruzioni. Egli ha parlato della possibilità di una conversione prossima della rendita, e degli sforzi del Ministero di rialzare artificialmente il corso della rendita; ma nel tempo stesso ha espresso dei dubbi assai gravi a suo giudizio circa la possibilità di ottenere questo intento ch'egli attribuisce al Governo, ed osserva come si facciano delle emissioni al disotto della pari, e come recentemente si siano collocate delle obbligazioni ecclesiastiche colle banche di emissione al 95 per cento.

Io non intendo seguire l'onorevole Branca nel suo discorso. I suoi apprezzamenti sono generici e vaghi, me lo consenta, e tali che non convengono alla materia concreta dell'articolo che si discute; ed io spero che dopo che avrò con brevi parole spiegato qual'è il concetto di questo articolo, l'onorevole Branca verrà d'accordo con me, com'io sono facilmente d'accordo con lui in alcuni altri suoi apprezzamenti dei quali verrò a parlare.

Il sistema proposto dal Ministero è informato a tre criteri fondamentali.

Il primo consiste nel sostituire il debito perpetuo al debito ammortizzabile, e ciò per ragioni altra volta esposte ed anche principalmente perchè conviene ad una buona amministrazione e ad una buona finanza il far sì che l'azienda industriale nella quale è impiegato un capitale fornisca i mezzi per estinguere il debito che fu contratto per raccogliarlo.

Anche l'onorevole Branca accetta questo criterio, ed io ne sono soddisfatto.

Il secondo criterio consiste nel distinguere assolutamente il debito che si crea per costruire le strade ferrate, da qualunque altra operazione finanziaria che si possa fare nell'interesse generale dello Stato. Ed io credo che anche l'onorevole Branca vorrà convenire su questo punto.

Ma per raggiungere meglio lo scopo non conviene egli, piuttosto che emettere titoli col nome dello Stato, emettere titoli sociali, industriali e privati? Non si distingue in questa maniera assai meglio l'azienda ferroviaria dall'azienda generale dello Stato? La stessa qualità degli emittenti del titolo non indica in modo preciso e ineluttabile la destinazione tassativa che si dà ai fondi che si raccolgono? Se dunque l'onorevole Branca è d'accordo col Ministero nel concetto di separare questa operazione finanziaria da tutte le altre che riguardano gl'interessi generali dello Stato, dovrà essere anche d'accordo nel mezzo che noi proponiamo.

Infine vi è un terzo criterio. Noi abbiamo detto più volte essere necessario ormai chiudere il Gran Libro; e l'onorevole Branca credo che accetti pure questo criterio che è una parte essenziale della politica finanziaria del Ministero.

Ma come si chiude il Gran Libro quando ogni anno vi si iscrivono nuovi debiti, qualunque sia la forma, siano essi perpetui o ammortizzabili? Diremo di chiudere il Gran Libro, non chiudendolo, ma tenendolo continuamente aperto? Perchè il Gran Libro resta aperto sia che si continui, come abbiamo fatto fin'ora, ad emettere rendita consolidata, sia che si emetta rendita ammortizzabile al 5 e al 3 per cento, sia che si emettano titoli speciali.

Del resto, l'opinione che per raccogliere il capitale destinato alle costruzioni ferroviarie convenga preferire i titoli industriali privati ai titoli dello Stato è un'opinione che prevale ormai, si può dire generalmente, anche nei paesi esteri. E l'onorevole Branca rammenterà la discussione che fu fatta nel Parlamento francese a proposito delle convenzioni del 1883 nella quale fu accolto appunto questo principio. Aggiungo che mi pare di non andare errato affermando che anche nel Parlamento italiano ha sempre prevalso questo concetto.

Infatti, nella stupenda relazione dell'onorevole Correnti del 17 dicembre 1864 sul riordinamento ed ampliamento delle reti ferroviarie del regno, che è stata meritamente citata da parecchi oratori, si propugna virilmente lo stesso concetto, dimo-

strandò, non solo la convenienza e l'utilità, ma la necessità di sostituire titoli privati, per le costruzioni delle ferrovie, ai titoli dello Stato.

Tale era anche l'opinione dell'onorevole Spaventa, il quale nel disegno di legge del 2 maggio 1874, per il riscatto delle Romane e delle Meridionali, proponeva appunto la creazione di obbligazioni sociali delle Meridionali garantite dallo Stato, per raccogliere il capitale occorrente a compiere le costruzioni delle strade ferrate; e la stessa legge del 1879 non volle rendita consolidata, ma non volle neppure titoli speciali emessi direttamente dallo Stato, ma creò un ente autonomo, la cassa delle ferrovie, la quale doveva emetterli. A questa cassa evidentemente si sostituisce ora la Società ferroviaria, alla quale si affida l'esercizio e alla quale lo Stato può anche affidare la costruzione delle strade.

Questo concetto che non è nuovo, ed è prevalso in altri paesi, ed è stato più volte raccomandato anche al Parlamento italiano, ha un'utilità intrinseca che mi permetterei di chiamare evidente.

Lascio stare una piccola utilità la quale anche è apprezzabile per il bilancio dello Stato, della tassa di circolazione che si riscuote sui titoli sociali, ma che non si potrebbe riscuotere sui titoli dello Stato.

Lascio questo particolare, ma è evidente che, nell'interesse del credito generale dello Stato bisogna evitare la concorrenza di altri titoli con quelli della rendita. Ora per gli effetti della concorrenza la rendita ammortizzabile ha il minimo stacco dalla rendita consolidata. Se invece di rendita ammortizzabile, lo Stato emette un titolo speciale ferroviario, o per un altro oggetto qualunque, la concorrenza è minore, ma diventa minima, assolutamente minima, se questo titolo speciale invece di essere emesso dallo Stato, è emesso da una Società privata, acquistando il carattere e la qualità di un vero e proprio titolo industriale.

Osservate, o signori, quanti titoli emessi da enti morali o società sono garantiti dallo Stato. Abbiamo i prestiti dei comuni, come quello di Roma, di Napoli, le obbligazioni ferroviarie delle Sarde, della *Vittorio Emanuele* e via dicendo. Chi mai ha pensato che questi titoli potessero fare concorrenza alla rendita consolidata 5 per cento? Nessuno vi ha mai pensato e la concorrenza non si è avvertita mai nè nel mercato nostro nè nei mercati stranieri.

I titoli industriali creati da Società private, con o senza garanzia dello Stato, hanno un mercato proprio, e una clientela speciale, che non si con-

fondono colla clientela e col mercato dei titoli emessi direttamente dallo Stato.

Vi è poi un'utilità anche evidente per se medesima. Quando le Società danno il loro nome e impegnano il loro credito in questi titoli, hanno un grande interesse a tenerne alto il corso. E ciò giova alle emissioni successive che si fanno, e si traduce nell'utilità di parecchi milioni per lo Stato.

Nè poi (me lo conceda l'onorevole Branca) può mai derivarne nessun pericolo, e nessun danno per lo Stato. Non può derivarne pericolo e danno perchè dal contesto di tutte le stipulazioni emerge che queste obbligazioni sociali si dovranno emettere almeno al saggio della rendita pubblica, dimodochè, anche nella peggiore ipotesi che non si emettessero che al saggio stesso della rendita, è indubitato che lo Stato non ne avrà nè vantaggio nè danno, ma pagherà quello stesso che pagherebbe se emettesse rendita pubblica. Lo Stato non ha alcun vincolo per l'emissione o pel collocamento di codeste obbligazioni, ma può giovare della utile gara delle Società concessionarie a cui si imponga di fare la emissione e dei banchieri i quali presentassero offerte migliori. Non può nuocere, finalmente, perchè lo Stato non è vincolato; e, quando le condizioni del mercato non fossero favorevoli, o quando le condizioni generali del credito o la situazione finanziaria e politica dello Stato additassero un'altra via più conveniente, e più utile allo interesse generale, lo Stato non sarebbe punto obbligato a servirsi di questa forma di debito pubblico.

E qui mi trovo condotto dalla natura del ragionamento a rispondere alla domanda categorica che mi indirizzò l'onorevole Branca: questo patto costituisce un vincolo pel Governo? È chiaro, o signori, che esso addita la via che, nelle condizioni presenti del credito e nell'interesse pubblico, il Governo crede conveniente che si debba seguire; ma non costituisce un vincolo normale e permanente, poichè lo Stato potrà e dovrà sempre prender consiglio dalle condizioni generali del credito e del paese per servirsi di questo mezzo, o per abbandonarlo scegliendone un altro. Vi è piena, pienissima libertà per lo Stato; solamente per le Società vi è obbligo di fare la emissione, quando lo Stato la richieda.

Con queste parole mi pare di avere risposto anche all'onorevole Nervo, il quale vede dappertutto monopoli ed oligarchia, mentre il pregio della combinazione che presentiamo è questo: che si lascia una grande libertà al Governo e un preciso obbligo alle Società.

Potrà benissimo avvenire ciò che prevedeva

l'onorevole Branca: che convenga creare una rendita 3 per cento; ed in questo caso chi vieta allo Stato di non servirsi più della via delle obbligazioni sociali, che ora crediamo immensamente preferibile alla emissione diretta dallo Stato, sotto qualunque forma, e ricorrere invece alla creazione di una rendita di Stato ammortizzabile al 3 per cento? Tutto questo, onorevole Branca, dipenderà da un complesso di circostanze, di fatti e di condizioni, che nel momento attuale non è lecito di prevedere.

Ciò posto, siccome in fondo mi pare che i criteri principali a cui sono informate le disposizioni che vi si propongono sieno accettate anche dall'onorevole Branca, e siccome il punto di divergenza sarebbe solo che egli vorrebbe negare allo Stato la facoltà di far emettere dei titoli sociali, ed io credo che questa facoltà sia preziosa ed essenziale; così io vorrei sperare che egli non insista nel suo emendamento.

Laddove però l'onorevole Branca persistesse nel suo emendamento, e la Camera l'approvasse, il nostro sistema, o signori, sarebbe capovolto, la base di tutta la nostra combinazione crollerebbe addirittura, imperocchè cascheremmo allora nell'inconveniente delle emissioni di Stato, che ora noi non vogliamo seguire assolutamente, nelle condizioni presenti del nostro credito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

Nervo. Io mi aspettava la risposta fattami dall'onorevole Magliani. Qui si tratta, secondo il concetto del Ministero, di ottenere l'approvazione pura e semplice di tutte le proposte contenute in questi grossi volumi.

Quindi non mi riprometteva per nulla la soddisfazione di vedere accettato il mio concetto che è ispirato ad un alto sentimento di patriottismo, quello cioè di evitare, per quanto è possibile, l'influenza di enormi monopoli a danno delle condizioni economiche, finanziarie ed anche politiche del nostro paese. Ciò premesso, io non posso dire d'essere soddisfatto delle risposte dell'onorevole Magliani; ed approfitto della facoltà di parlare accordatami dall'onorevole presidente, per pregare la Camera di fare buon viso ad una aggiunta che intendo di proporre a quest'articolo, la quale sarebbe la seguente:

“ Colla legge del bilancio di previsione del Ministero del tesoro di ogni anno, il Governo chiederà l'autorizzazione di valersi della facoltà di creare le obbligazioni di cui nel presente articolo.”

Con questa disposizione il Governo darebbe

una garanzia al Parlamento di potersi pronunciare sulla convenienza di applicare questo sistema; si esporrebbe questa convenienza al Parlamento e sulle risultanze delle deliberazioni che il Parlamento stesso prenderebbe, sia riguardo all'importanza della somma da procurarsi con queste obbligazioni, sia riguardo alle modalità dell'emissione di cui si tratta, il Governo potrebbe procedere all'applicazione del sistema proposto; io credo che questa garanzia almeno dovrebbe esser data al Parlamento trattandosi dell'applicazione di un nuovo sistema.

L'onorevole Magliani ben vede che con la mia proposta io vengo a mantenere integra la libertà d'azione del Ministero, e tendo soltanto a rimanere sopra il terreno prettamente costituzionale per le finanze italiane; imperocchè, se noi alieniamo la nostra libertà d'azione con delle leggi d'ordine generale come è questa, per molti anni, senza riservarci la facoltà di regolarne l'applicazione nelle parti più importanti, io credo che noi, me lo permettano i miei onorevoli colleghi, agiremo con un criterio che si scosterebbe grandemente da quei riguardi che il Parlamento deve avere per il paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. Io debbo osservare all'onorevole Nervo che a me pare inutile il suo emendamento, dacchè nella legge v'è l'articolo 3 in cui si dice:

“ Col bilancio del Ministero del tesoro verrà autorizzata l'emissione delle obbligazioni per le costruzioni, e pel servizio della Cassa per gli aumenti patrimoniali. ”

Ciò vuol dire che questa facoltà è riservata ogni anno. Questo è stato l'intendimento preciso della Commissione; quindi a me pare che non abbia ragione d'essere l'emendamento da lui proposto.

Nervo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Io comincio dal prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze: che il patto è puramente facoltativo. È vero che noi siamo innanzi ad un contratto e che lo Stato è uno dei contraenti: e quindi non so sino a qual punto queste dichiarazioni siano imperative.

Ad ogni modo io ne prendo atto e mi auguro che nei regolamenti per l'applicazione di questa legge, se il Parlamento l'approverà, sieno adottate tutte le cautele necessarie.

Ciò detto, debbo una parola di risposta ad al-

cune argomentazioni dell'onorevole ministro delle finanze. Egli mi dice che nessuno ha mai pensato alla garanzia sussidiaria del Governo per speciali comuni ed altri corpi, e che nessuno ha mai creduto che nel mercato dei valori questi titoli si confondano per ragione della garanzia col mercato dei titoli di rendita.

Onorevole ministro, qui non vi sono Società nè aziende sociali che garantiscano l'emissione delle obbligazioni. Tanto vale l'obbligazione per quanto vale il credito dello Stato, perchè, se per le obbligazioni di Napoli, di Roma o per le Sarde venisse a mancare il credito dello Stato, vi potrebbe rimanere la garanzia dei beni della città, delle opere costruite.

Qui invece, siccome si tratta di costruzioni ferroviarie di patrimonio dello Stato, tanto credito avranno queste obbligazioni per quanto ne avrà lo Stato. Con ciò ho risposto anche ai precedenti citati della legislazione francese.

Osservo poi che le Società francesi erano vere Società proprietarie, per cui le obbligazioni rappresentavano il corrispettivo di un valore effettivo, indipendente dal patrimonio dello Stato; ed allora si comprende che un'obbligazione cosiffatta abbia un mercato proprio ed una garanzia propria. Da noi è invece il contrario.

Di guisa che se, per conversioni che avvenissero o per altre correnti che prevalessero nei corsi della rendita, convenisse fare un arbitraggio sulle obbligazioni, questo arbitraggio si farà volentieri perchè, trattandosi di avere cedole garantite allo stesso modo, tranne gli usi per i quali si adopera la rendita e che non potrebbero ottenersi mediante le obbligazioni, per tutti gli altri scopi tanto sarà la rendita quanto le obbligazioni.

Quindi si tratta di cosa assolutamente diversa.

Io poi insisto sulla creazione del titolo 3 per cento per una ragione molto semplice, che cioè, se si perde ora quest'occasione, difficilmente se ne troverebbero altre; e poi perchè le emissioni dei titoli 3 per cento, non solo in Italia, ma dappertutto, compresa la Francia, che ho citata, vi rappresentano il saggio più basso dell'interesse dei titoli, non solo di rendita, ma delle obbligazioni ferroviarie. Se si prendono i listini francesi si troverà che il titolo 3 per cento è ad un interesse che oscilla tra il 2 e il 4 per cento, mentre il titolo ferroviario ha un interesse del 4 per cento, o qualche cosa di più. Quindi, creando il titolo 3 per cento, si crea una possibilità di capitalizzare ad un interesse minore.

Io poi non intendeva punto di distruggere il

sistema dell'onorevole ministro, o di capovolgere, perchè nel mio emendamento ho riservata espressamente al Governo la facoltà di servirsi per una o più volte di questa emissione, ed ammetto l'emissione stabilita dal progetto semplicemente come uno dei mezzi lasciati a disposizione del ministro del tesoro.

Perchè non concepirei l'ipotesi che, in una ristretta del credito, per una ragione qualunque, anche politica, il ministro del tesoro non potesse avere questa via aperta. Dunque io non capovolgo punto il suo sistema.

Ma vi è poi un'obiezione fondamentale sollevata dall'onorevole ministro. Perchè il vero punto debole del suo sistema, l'obiezione fondamentale è questa, che noi diamo 25 centesimi per cento di provvigione, di guisa che, emettendo le obbligazioni al corso stesso della rendita, significherebbe avere emesso tanto di più in capitale, quanto corrisponde a questa provvigione, che se voi con una rendita vi sarete procurati 100 milioni al 4.50, invece voi avrete procurato 100 milioni al 4.75 e quindi avrete perduto il capitale corrispondente a questa provvigione.

Ecco dove era l'obiezione sulla quale l'onorevole ministro delle finanze colla sua solita abilità ha sorvolato.

Magliani, *ministro delle finanze*. Me ne sono dimenticato, adesso risponderò.

Branca. Altrimenti si rinunci alla provvigione del quarto per cento che è un vero premio dato alle Società in aggiunta a tanti altri. Siccome poi è ammessa in genere la possibilità dell'emissione del 3 per cento dall'onorevole ministro, e siccome non è necessario di votarla proprio a proposito di questa legge, così io mi contenterei di questa concessione e ritirerei l'emendamento; altrimenti dovrei mantenerlo perchè a me non importa che sia accettato o sia respinto, ma importa che sia osservato come questa forma di obbligazioni non conviene, e che mediante queste convenzioni si viene a creare una nuova forma di Debito pubblico poco conveniente.

Ecco lo scopo per cui io intendo di mettere nettamente in rilievo, e credo utile, l'emissione del tre per cento. Titolo che, ripeto, sarebbe bene di creare per tutte le ragioni che ho esposto, e per tutte quelle che ha anche apportate l'onorevole ministro delle finanze, o perchè voliamo che la emissione al tre per cento, è stata adottata anche in Italia stessa colle leggi sul credito fondiario appunto perchè creerà una spinta a livellare il saggio dei capitali investiti in titoli verso la meta del tre per cento effettivo.

E qui prima di finire mi piace di dare un chiarimento all'onorevole mio amico Solidati il quale negava la facilità di diffusione di questi titoli che non si sarebbero potuti trovare presso tutti gli uffici postali. Io ho detto che i titoli al tre per cento, che sino a che non raggiunghessero un corso elevato potevano rappresentare il 60 o 62 effettivo per ogni cartella di 100 lire nominali, erano dei titoli accessibili al piccolo risparmio, e che se ne potevano trovare nelle succursali delle banche. E certo siccome vi è una rete infinita di succursali delle banche di emissione e di agenzie dipendenti da queste succursali, si avevano già degli uffici a centinaia per la distribuzione; ed io credo che si classifichi assai più facilmente un valore facendolo penetrare presso i piccoli possidenti ed operai che risparmiano, e popolarizzando il credito, anzichè accumulando i titoli nei portafogli dei grossi banchi dove è facile il collocamento nei tempi calmi, ma dai quali se invece viene un momento di crisi, è allora che escono fuori ed accrescono le perturbazioni del mercato.

Esposto così il mio concetto, concludo dicendo: che se l'onorevole ministro mi abbandona la provvigione del quarto per cento, io non avrei ragione d'insistere sull'emendamento; se invece l'onorevole ministro con tutto il vero delle sue parole, che sono sempre lucide ma molto duttili, vuol mantenere questa provvigione, anch'io dovrò mantenere il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io ho dimenticato di rispondere alle argomentazioni dell'onorevole Branca circa la provvigione del quarto per cento, e per verità mi pareva che egli stesso pensandoci meglio non avrebbe avuto ragione d'insistere sopra la sua osservazione. È un equivoco in cui è caduto l'onorevole Branca, ed io lo chiarirò.

L'onorevole Branca ha supposto che si dia alle Società una provvigione per le emissioni delle obbligazioni.

Invece la provvigione di 25 centesimi per cento si paga per il servizio dei pagamenti delle cedole semestrali. L'onorevole Branca sa bene, che anche la rendita consolidata si paga a Londra, a Parigi, a Berlino; e che il Governo ha delle case bancarie incaricate di fare il servizio del pagamento, e che a queste case corrisponde una provvigione quasi sempre di un terzo per cento. Adesso l'abbiamo alquanto ridotta per alcune di queste case,

ma la provvigione normale è di un terzo per cento.

Ora le Società non volevano assolutamente assumere il servizio gravoso di fare il pagamento all'interno e all'estero, che importa non solo la responsabilità del trasporto dei fondi, ma la responsabilità delle cedole false e duplicate, ed un grande lavoro di elenchi e di resoconti.

In ogni modo dimandavano una provvigione meno scarsa; e si durò non poca fatica per ottenere il patto che ora è tanto censurato, e che pure è tanto ragionevole ed equo.

Non si tratta dunque di una provvigione inerente al prestito, ma di una provvigione per il servizio del pagamento.

E i conti fatti dall'onorevole Branca di 60 milioni che si regalano alle Società, sono conti basati assolutamente sopra un equivoco o ispirati da uno sforzo di mirabile fantasia.

Le Società sono obbligate ad emettere i titoli; il collocamento di essi lo fa lo Stato. Il pagamento degli interessi lo fa la Società con una provvigione stabilita. Ecco tutto. Se poi l'onorevole Branca crede che il servizio del pagamento della rendita pubblica, o di qualunque altro titolo, si possa fare specialmente all'estero senza pagare provvigione, egli è molto lontano dalla vita pratica.

Ora, chiarito così l'equivoco e dimostrato che cosa è questa provvigione, io sono certo che l'onorevole Branca ritirerà il suo emendamento.

Quanto poi al 3 per cento, ripeto ancora una volta, che, se noi dovessimo fare una emissione diretta dallo Stato, io proporrei che si facesse al 3 per cento; ma ora non si tratta di ciò; perchè io respingo l'emissione diretta; io non voglio emissione diretta nè al 5 nè al 3; e propugno la convenienza del sistema proposto dal Governo, cioè l'emissione dei titoli privati per mezzo delle Società con garanzia del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

Nervo. Parlo soltanto per fare osservare all'onorevole Corvetto, il quale ha detto che nell'articolo 3° del progetto di legge s'è precisamente stabilito il concetto cui la mia proposta si riferisce, che anzi la parte di quell'articolo da lui letto è contraria alla mia proposta, e perciò non si può sostenere che il disposto di quell'articolo comprenda già la mia proposta.

Io intendo di conseguire con questa mia proposta il risultato, che quando il Governo intenda valersi della facoltà di richiedere alle Società di emettere obbligazioni per creare il capitale di cui si tratta, ne chiegga anzitutto la facoltà al Parla-

mento prima d'impegnarsi colle Società; imperocchè si tratta di stabilire le modalità ed il saggio dell'emissione, e non soltanto l'ammontare dell'interesse e dell'ammortamento, modalità e saggio che influiscono molto sull'indirizzo delle finanze, indirizzo a cui non può rimanere estranea la Commissione del bilancio, e la Camera stessa la quale dà a questa Commissione il mandato d'investigare le condizioni della finanza dello Stato e come vengono applicate le leggi finanziarie. Ecco, onorevoli colleghi, lo scopo della mia proposta.

Signori, noi siamo dinnanzi a proposte che toccano i più gravi interessi nazionali, e che, tradotte in legge, possono anche far sentire al paese la loro onerosissima influenza per 60 anni. Noi abbiamo pertanto l'obbligo di far provvedimenti che garantiscano per l'avvenire interessi così gelosi e gravi. È per questo che insisto nell'aggiunta proposta, tanto più che non viene questa a ledere la libertà d'azione del ministro, ma gli dà mezzo di mantenerla incolume e di valersene per il meglio degli interessi nazionali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

La Porta. (*Presidente della Commissione*) Brevisissime parole debbo rivolgere all'onorevole Nervo il quale, facendo parte della Commissione generale del bilancio, naturalmente si è preoccupato del sindacato che questa Giunta della Camera deve esercitare in una grande operazione quale è quella che si propone coi presenti contratti e con la legge con cui si approvano.

Ma, onorevole Nervo, l'articolo terzo della legge proposto dalla Commissione, e di cui ha fatto cenno prima di me l'onorevole Corvetto, non le pare che fu proposto appunto per conservare alla Commissione generale del bilancio il supremo sindacato sull'emissione delle obbligazioni? E nella relazione della Commissione con cui si commenta questo articolo terzo non è spiegato abbastanza questo concetto?

No, onorevole Nervo! se Ella non si vuol persuadere, è difficile che la persuada io. " Col bilancio del Ministero del tesoro verrà autorizzata l'emissione delle obbligazioni per le costruzioni, e pel servizio della Cassa per gli aumenti patrimoniali. "

Ora consta dai contratti che le Società hanno obbligo e il Governo ha la facoltà, della quale può non usare.

E ciò si vede non solamente dall'articolo 27, ma anche dall'articolo 32, proposto dalla Commissione d'accordo col Governo, in cui si dice: " Qualora il Governo creda che non si possano alienare le ob-

bligazioni ad un saggio conveniente, richiede l'anticipazione alla Società e quindi non fa emissione. " Dunque, di fronte a questa facoltà del Governo, di fronte al sindacato della Commissione generale del bilancio e della Camera, stabilito con l'articolo terzo, io credo che tutte le garanzie sono sancite in questa legge e che l'appunto dell'onorevole Nervo non ha ragion d'essere. Io lo prego di voler desistere, ma nel caso che egli insistesse io prego la Camera di non accettarlo perchè superfluo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata la pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova la chiusura è approvata.*)

Sono dunque due le proposte di modificazione presentate all'articolo 27.

L'onorevole Branca propone che si lasci pure la facoltà al Governo di fare emettere le obbligazioni per provvedere alle costruzioni delle ferrovie complementari, dalle Società, ma vorrebbe che, oltre queste obbligazioni, si potessero anche emettere titoli di lire 100 al 3 per cento.

Ecco la proposta dell'onorevole Branca in sostituzione dell'articolo 27:

" Per raccogliere il capitale necessario alle costruzioni, il Governo emetterà obbligazioni del valore nominale di lire 500 ciascuna fruttanti il 3 per cento, ovvero titoli di rendita al valore nominale di lire 100 e fruttanti il 3 per cento. "

In seguito verrebbe il secondo comma identico all'alinca primo del disegno di legge. Poi il terzo comma sarebbe così modificato:

" Qualora il Governo volesse affidare per una o più volte l'emissione delle obbligazioni alla Società concessionaria dell'esercizio, le obbligazioni saranno alienate previo il consenso del ministro del tesoro, il quale deciderà, ecc., " come sta nell'articolo.

Oltre questa proposta dell'onorevole Branca vi è una proposta aggiuntiva dell'onorevole Nervo, che è la seguente:

" Col disegno di legge del bilancio di previsione del Ministero del tesoro di ogni anno il Governo chiederà l'autorizzazione di valersi della facoltà di richiedere le Società a creare le obbligazioni di cui nel presente articolo. "

L'onorevole Nervo dunque vuole che il Governo debba chiedere la facoltà di emettere le obbligazioni in occasione della legge di bilancio.

Nervo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nervo. Io mi riservo di fare una proposta sull'articolo 3° della legge, sul quale ha parlato l'onorevole presidente della Commissione, e ritiro la mia proposta.

Presidente. Allora, ritirata la proposta dell'onorevole Nervo, rimane soltanto quella dell'onorevole Branca, della quale ho già dato lettura.

Domando se la proposta dell'onorevole Branca sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(Dopo prova e controprova, non è approvata.)

Rimane così approvato l'articolo 27 come è proposto dalla Commissione e dal Ministero.

Veniamo ora all'articolo 28.

“ Art. 28. Il Governo garantisce il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del capitale. L'ammortamento delle obbligazioni comincerà coll'anno 1896.

“ Finchè durerà il presente contratto il servizio dei pagamenti sarà fatto a cura delle Società. ”

(È approvato.)

“ Art. 29. Quindici giorni prima della scadenza di ciascun semestre il Ministero del tesoro fornirà alla Società i fondi necessari al pagamento degli interessi ed a suo tempo per l'ammortamento delle obbligazioni; la provvigione per detti pagamenti, sia all'interno che all'estero, è fissata ad un quarto per cento.

“ Qualora le spese di cambio per i pagamenti fatti all'estero presentassero delle differenze in più od in meno in confronto delle somme anticipate dal Governo, queste differenze saranno regolate e pagate alla fine di ogni semestre all'appoggio di documenti che ne comprovino la esattezza.

“ L'importo delle cedole delle obbligazioni prescritte e perente sarà devoluto allo Stato. ”

(È approvato.)

“ Art. 30. Alla fine di ciascun semestre... ”

Sanguinetti. Onorevole presidente, sono forse approvati gli articoli 28 e 29?

Presidente. Onorevole Sanguinetti, ho dichiarato non una, ma le cento e cento volte che, trattandosi di allegati, si leggeranno soltanto gli ar-

ticoli, e che questi, quando non vi sono proposte in contrario, s'intenderanno approvati con la semplice lettura. Questo, ripeto, ho dichiarato non una, ma cento volte, e del resto questo è il sistema seguito costantemente dalla Camera.

Sanguinetti. Ha perfettamente ragione l'onorevole presidente; ma per le conversazioni che si fanno qua dentro io non ho udito, dopo che è stata respinta la proposta dell'onorevole Branca, leggere gli articoli 28 e 29, sui quali mi proponevo di fare gravissime considerazioni. L'onorevole presidente che mi conosce, mi renderà questa giustizia...

Presidente. Onorevole Sanguinetti...

Sanguinetti. ... di credere che se dichiaro di non aver udita la lettura di quegli articoli, è perchè proprio non l'ho udita. L'onorevole presidente ha ragione nel ricordare quello sul quale si fu intesi riguardo all'andamento della discussione; ed io non intendo punto di muovergli rimproveri di sorta; ma voglio bensì constatare che se, mentre il nostro egregio presidente legge, si fanno delle conversazioni, è impossibile per noi conoscere quali articoli si leggono. Ed allora accadrà che articoli importantissimi, che includono gravissime questioni, passino senza che alcuno se ne accorga.

Presidente. Ma, se si facessero inscrivere al banco della Presidenza e se presentassero le loro proposte in tempo, sarebbe risparmiata ogni osservazione e si ovvierebbe ad ogni difficoltà.

Sanguinetti. Sugli articoli votati non si può ritornare.

Presidente. Non si può ritornare; sta bene.

Sanguinetti. Mi si permetterà però di dimandare qualche spiegazione, affinché là dove vi siano dubbiezze che includano pericoli per il tesoro dello Stato, il ministro delle finanze possa esprimere la sua opinione, che, anche di fronte alle Società contraenti, può sempre avere qualche valore.

Presidente. Le do facoltà di parlare.

Sanguinetti. Ecco, dunque, quali sono le dubbiezze che io desidero vengano dall'onorevole ministro delle finanze chiarite.

Tali dubbiezze, di natura grave, si riferiscono al secondo alinea dell'articolo 29. Quivi è detto che “ qualora le spese di cambio per i pagamenti fatti all'estero presentassero delle differenze in più od in meno in confronto delle somme anticipate dal Governo, queste differenze saranno regolate e pagate alla fine di ogni semestre. ”

Mi permetta l'onorevole ministro di dirmi che

non ho compresa la portata di questo secondo comma; quale è il suo significato?

Questo: che, quando il cambio sia contrario all'Italia e la Società debba fare dei pagamenti all'estero per il servizio delle obbligazioni, il Governo debba rimborsarne alla Società le differenze; e che, quando il cambio sia favorevole all'Italia, e la Società debba fare dei pagamenti all'estero, le differenze attive siano dalla Società accreditate al tesoro dello Stato.

(Il ministro delle finanze fa segni affermativi.)

Sono lieto che l'onorevole ministro faccia cenni affermativi col capo. Se questo è il vero significato del secondo comma dell'articolo 29, come deve necessariamente esserlo, io avverto l'onorevole ministro delle finanze d'un altro pericolo, che io posso assicurare essersi verificato in passato per altri titoli dello Stato.

Il pericolo che si è verificato, e che potrebbe verificarsi anche per il servizio delle obbligazioni di cui discutiamo, è questo: che quando il cambio è contrario all'Italia, le Società od i banchieri facciano figurare di aver pagato all'estero interessi e quote di ammortamento di titoli che siano invece collocati all'interno; perchè così lucrerebbero la differenza del cambio.

Quando invece il cambio sia favorevole all'Italia, allora Società e banchieri avranno interesse di far figurare di aver pagato all'interno gli interessi e le quote d'ammortamento dei titoli che siano collocati al di fuori. Ed anche in questo caso i banchieri avrebbero un lucro indebito, a danno del pubblico erario.

So bene che sulla moralità dell'operazione vi sarebbe molto a dire, e che, in sostanza, il lucro in tal modo conseguito sarebbe tutt'altro che legittimo.

Ma io posso assicurare l'onorevole ministro delle finanze che quello che io dichiarai di temere per l'avvenire, si è verificato nel passato, e le finanze hanno dovuto pagare differenze di cambio per titoli che si fecero figurare come collocati all'estero, mentre erano collocati in Italia; e, viceversa, nella seconda ipotesi, si fecero figurare come collocati in Italia titoli che si trovavano all'estero.

Ora io vorrei domandare all'egregio ministro delle finanze, in qual modo, con quali mezzi egli possa assicurarsi quali siano effettivamente i pagamenti che riguardino titoli collocati all'interno, e quali riguardino titoli collocati all'estero.

Le differenze del cambio sono sempre piccole, sono differenze di decine di centesimi; solo raramente arrivano a qualche lira; ma quando si

tratta di somme colossali, di titoli per un miliardo e mezzo, alla fine di gestione le piccole differenze (e l'onorevole Magliani lo sa meglio di me) possono arrivare alle centinaia di migliaia di lire, ed anche ai milioni.

Dissipi, adunque, l'onorevole ministro i miei timori: dica in qual modo intende di provvedere affinché, anche per il servizio delle obbligazioni, le ragioni delle finanze dello Stato siano tutelate e difese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io sono in grado di tranquillare interamente l'onorevole Sanguinetti dichiarando che non potrà mai essere messo in dubbio che si debbano compensare le differenze dei cambi; vale a dire che nel conto delle Società per i pagamenti all'estero si terrà ragione così delle differenze a loro credito, come delle differenze a credito dello Stato. Quando il cambio sarà favorevole all'Italia, il Tesoro avrà un guadagno; quando il cambio sarà contrario, il Tesoro indennizzerà le Società del danno da esse eventualmente sofferto. E in questo senso a me pare chiarissima la locuzione dell'articolo. Del resto, il regolamento che dovrà essere compilato per l'applicazione della legge, spiegherà anche meglio il concetto, ed indicherà il modo con cui si dovranno liquidare e controllare i conti.

Il secondo dubbio dell'onorevole Sanguinetti è che le Società, quando il cambio è contrario all'Italia, possano far figurare come pagate all'estero, cedole, che saranno realmente pagate all'interno. Ma l'ipotesi non è ammissibile.

Nell'articolo del contratto è detto che le differenze di cambio si regoleranno sulla base, e col l'appoggio dei documenti i quali debbono essere le cedole stesse, con l'attestato del pagamento fatto dalle case estere, e col timbro delle medesime.

L'esattezza dei documenti è poi riscontrata dalla Corte dei conti. Nè è ammissibile l'ipotesi che le Società si mettano d'accordo colle case bancarie estere per compiere di concerto la frode. E se anche questo caso, che credo impossibile, si verificasse, prevarrebbero la vigilanza del Governo che si esercita per mezzo delle ambasciate e degli uffici consolari, la pubblica opinione, e quella certa notorietà che non può essere evitata in consimili operazioni.

Finalmente l'onorevole Sanguinetti ha espresso un altro dubbio: sappiamo, egli disse, che molti per speculazione si fanno pagare gl'interessi dei titoli all'estero, quando il cambio è a loro favore. E di questo convergo con lui; è un fatto che accade

ogni giorno. Le cedole della rendita consolidata si presentano per pagamento a Parigi, a Londra, a Berlino, secondo che il cambio è favorevole ai portatori dei titoli; è questa una speculazione che tutti fanno: i banchieri ed anche i singoli possessori di titoli.

È impossibile evitarla. Però io ho procurato di far sì che la speculazione sulle differenze dei cambi possa per queste obbligazioni avvenire in una sfera molto più limitata di quello che si faccia sulla rendita pubblica; imperocchè in un altro articolo, che già è stato votato, è detto che il Ministero del tesoro deve indicare i mercati esteri ne' quali si devono fare i pagamenti.

Naturalmente il ministro del tesoro indicherà quei mercati esteri coi quali sono più frequenti le relazioni commerciali e bancarie dell'Italia, e il cambio può essere con pari probabilità favorevole o contrario a' nostri interessi.

Colla facoltà di designare i mercati esteri su cui si devono fare i pagamenti, credo che abbia il Governo un'arma efficace per procurare di frenare la speculazione del pubblico, e per impedire che le Società e i banchieri possano nuocere all'interesse dello Stato. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

Branca. Avevo chiesto di parlare.

Presidente. Lasci esaurire la questione sollevata dall'onorevole Sanguinetti; poi le darò facoltà di parlare.

Sanguinetti. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che si compiacque darmi, le quali però non hanno tranquillato pienamente l'animo mio, perchè l'onorevole ministro sa meglio di me che la morale della Borsa è assai diversa dalla morale comune; e che vi hanno operazioni che questa condanna, e quella acconsente od assolve.

Mi permetta di ricordare all'onorevole ministro la legge dell'*Affidavit* dovuta all'onorevole Minghetti, per il pagamento all'estero della rendita italiana; legge che aveva per iscopo di impedire le frodi che si commettevano mandando a riscuotere sulle piazze estere i coupon del Debito pubblico, realizzando la differenza dell'aggio che arrivava, durante il corso forzoso, al 10 ed al 15 per cento.

L'onorevole Minghetti aveva creduto di riparare con quella legge alle grandi perdite annuali che faceva il Tesoro dello Stato; ma fatta la legge, trovato l'inganno.

L'onorevole Magliani sa al pari di me in qual modo quella legge fu delusa. Mediante le così dette operazioni di riporto, i banchieri esteri diventa-

vano, per un determinato periodo di tempo, proprietari di grosse partite di rendita che appartenevano ai nostri banchieri. Erano così in condizione di poter dare l'*affidavit*. Incassato il cupone, e realizzata la differenza dell'aggio, i titoli ritornavano ai loro veri proprietari; salvo, ben inteso, a rifare la operazione di riporto poco prima della scadenza del nuovo cupone.

Così è che durante il corso forzoso abbiamo pagate per aggio differenze di milioni e milioni per titoli che erano collocati in Italia, e che solo fittiziamente apparivano, alla scadenza degli interessi, collocati all'estero.

Le differenze di cambio però sono piccole, di un quarto al più, a meno che eventi straordinari turbino gravemente l'andamento del mercato monetario; quindi è che il danno che io temo sarà grandemente inferiore a quello che accennai essersi verificato per la rendita pubblica.

Ormai ogni questione sarebbe oziosa, perchè l'articolo 29 è stato approvato. Però mi permetto di fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze ed è questa: che voglia limitare, il più che sia possibile, il numero delle piazze estere sulle quali si debbono fare i pagamenti per le obbligazioni in parola; poichè, lo ritenga l'onorevole ministro, per quanto grande sia la sua avvedutezza, i banchieri sono per natura più avveduti di lui e riesciranno sempre, quando lo vogliano, a lucrare indebitamente le differenze del cambio.

Faccia adunque suo pro' delle mie raccomandazioni, e quando il danno per il Tesoro dello Stato debba sorgere, sorga almeno nei più ristretti limiti possibili.

Presidente. " Articolo 30. Alla fine di ciascun semestre la Società darà l'elenco al Ministero del tesoro dei pagamenti fatti nel semestre sulle avute anticipazioni, e le somme sopravanzate saranno dalla Società stessa tenute in conto delle anticipazioni da farsi pel semestre susseguente.

" Qualora all'atto dei pagamenti del semestre corrente venissero richiesti dagli aventi diritto i pagamenti arretrati relativi ai semestri precedenti non ancora prescritti, il Ministero del tesoro, sulla domanda che ne fosse fatta dalla Società, fornirà subito i fondi occorrenti. "

L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

Branca. Io farò notare subito che in quest'articolo non vi è la parità del trattamento; perchè lo Stato deve pagare a pronta cassa tutte le cedole arretrate, e invece le Società hanno un residuo a loro beneficio.

La Camera ha già approvato l'articolo 29 senza

le modificazioni che io mi attendeva di veder proposte dall'onorevole ministro delle finanze, il quale poco fa ha dichiarato, a proposito dell'articolo 27, che io era nell'equivoco, e che la provvigione era stabilita soltanto sopra i pagamenti all'estero, mentre l'articolo 29, or ora approvato dalla Camera, dice: " la provvigione per detti pagamenti, sia all'interno che all'estero, è fissata ad un quarto per cento. „ Dunque, quello che l'onorevole ministro ha affermato all'articolo 27 non è vero; la provvigione è tanto per l'interno quanto per l'estero; vale a dire che si paga un'aggiunta vera e propria d'interesse.

Ora, coll'articolo 30, noi diamo attive le giacenze a beneficio delle Società, mentre lo Stato deve pagare a vista tutto il suo debito; quindi si vede chiaro come in questo giuoco della emissione delle obbligazioni, si assicuri un nuovo e lauto provento alle Società.

Dirò poi all'onorevole ministro che in nessun bilancio del Tesoro ha mai figurato la provvigione di un terzo per cento che egli ha accennato.

E siccome sono state date tutte le spiegazioni precedenti circa le spese di cambio, così è evidente, che, calcolandole insieme con le giacenze attive per le Società, si emettono queste obbligazioni con una provvigione superiore a 33 centesimi per cento, cioè superiore al terzo.

Morana. Come il 33 per cento?

Branca. Il terzo dell'uno per cento è 0.33, onorevole Morana: è questa la seconda volta che ella mi rettifica i calcoli, ma non è molto fortunato; come non fu molto fortunato il ministro delle finanze quando, fondandosi sulla sua autorità, è venuto a smentire gli articoli di legge da lui stesso presentati.

Magliani, ministro delle finanze. Per quanto sia abituato alle violenze di linguaggio dell'onorevole Branca...

Presidente. Dica alla vivacità, onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. ... alla vivacità di linguaggio dell'onorevole Branca, non mi sarei atteso da lui questo attacco. L'onorevole Branca è stato forse offeso dall'aver io dimostrato l'equivoco in cui egli era caduto, confondendo una provvigione di emissione con una provvigione di pagamenti. Mi duole del dispiacere che forse gli avrà recato, ma la cosa è quale io l'ho esposta; e me ne farà fede la Commissione generale del bi-

lancio, come ne fanno fede i documenti pubblici che sono sottoposti alla Camera.

Innanzi tutto ho forse io detto che la provvigione del quarto per cento si riferisce ai soli pagamenti all'estero? Io anzi ho inteso dire che siccome la provvigione del quarto per cento sarebbe scarsa per i pagamenti all'estero, così si dà anche per i pagamenti all'interno, il che ha reso possibile alle Società di accettare una provvigione tanto discreta.

Questo è quello che ho affermato alla Camera e che l'onorevole Branca ha dichiarato essere inesatto.

L'onorevole Branca dice non esistere questa provvigione del terzo per cento. E io gli rispondo che tale realmente è la provvigione che si corrisponde, in virtù di antichi contratti, pe' pagamenti a Parigi: vi sono casi anche di provvigioni del mezzo; e solo pe' pagamenti a Londra e a Berlino abbiamo potuto ottenere recentemente il quarto per cento.

L'onorevole Branca ha poi fatto un'osservazione sulle giacenze di somme a favore delle Società.

Se l'onorevole Branca avesse fatto attenzione ai vari articoli di questa parte finanziaria del contratto, avrebbe veduto come il Ministero abbia migliorato la consuetudine attuale.

Quindici giorni prima della scadenza del *coupon* si fanno i conti presso le case estere pagatrici, le quali ritengono presso di loro le somme non pagate per le cedole non rimborsate al 31 dicembre e al 31 luglio; e le tengono per tre o sei mesi. Questa è una vera giacenza, la quale deriva da contratti precedenti. Io ho voluto evitare appunto questa giacenza, ed ho proposto lo articolo che la Camera ha approvato; cioè a dire che le somme che la Società non pagasse ai portatori dei titoli, al 31 dicembre o al 31 luglio, si tenessero in conto dei versamenti per il semestre successivo.

E allora che cosa avviene? Avviene di conseguenza, che se si presentano prima della scadenza del semestre, i portatori di quei titoli che non furono sollecitati a presentarsi il 31 dicembre o il 31 luglio, hanno diritto di esser pagati; e il tesoro è quindi obbligato a rimettere subito i fondi necessari.

In altri termini, la regola normale è che si anticipa di quindici giorni tutto il fondo del pagamento del semestre, si presentino o non si presentino i titoli alla scadenza. La somma dei titoli

non presentati, si ritiene dai banchieri per pagare gli arretrati, e non in conto delle somme che il tesoro deve anticipare pel successivo semestre. Ora si stabilisce, con maggiore severità nell'interesse del tesoro, che le somme sopravanzanti si tengano in conto per l'altro semestre, salvo al tesoro a fornire i fondi per gli arretrati del semestre precedente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Confesso la mia ignoranza; io ho sempre creduto che alla casa Rothschild di Parigi, per il pagamento delle nostre cedole, fosse accordata una provvigione del quarto e non del terzo per cento. L'onorevole ministro delle finanze assicura che è del terzo: io non posso smentire le sue affermazioni; mi permetta però di dire che questa provvigione è enorme.

Comunque sia, io prego l'onorevole ministro delle finanze di compiacersi di allegare al bilancio del Tesoro i contratti relativi al pagamento all'estero dei nostri valori, perchè è strano che la Camera non debba essere informata di questi contratti, che arrecano pure una spesa di qualche considerazione.

Lo ripeto: io ritenevo fermamente che la provvigione alla casa Rothschild fosse del quarto e non del terzo. Se esiste un nuovo contratto, e fosse di data recente, io non potrei fare all'onorevole Magliani i miei complimenti; perchè all'interno le nostre banche si incaricano di fare pagamenti per chicchessia con piccolissime provvigioni; anzi, col sistema dei conti correnti e degli *chèques*, si fanno addirittura pagamenti per conto di terzi senza provvigione alcuna.

Giova ancora notare, come del resto avvertiva lo stesso onorevole ministro delle finanze, che alla casa Rothschild si devono provvedere i fondi necessari 15 giorni prima della scadenza dei tagliandi; e che i pagamenti non si fanno interamente nei primi giorni della scadenza, ma si protraggono durante l'intero semestre. Dal che ne deriva che la casa assuntrice di questo servizio usufruisce della giacenza dei fondi.

Comunque, io voglio sperare che l'onorevole ministro vorrà accogliere la mia preghiera facendo allegare al bilancio del tesoro i contratti stipulati colla casa Rothschild o colle altre case bancarie estere.

Vengo all'articolo 30. Quello che disse l'onorevole Branca è perfettamente vero, perchè la Società, per fare il servizio degli interessi e degli ammortamenti delle obbligazioni, deve avere

in precedenza dal Governo le somme occorrenti. Alla fine del semestre la Società deve regolare i suoi conti col tesoro, e le somme che sopravanzassero deve tenerle in conto delle anticipazioni che il tesoro le debbe fare per il servizio del semestre successivo.

Questo è ciò che è detto nel capoverso dell'articolo 30.

Ma tutto questo è distrutto dal secondo comma, il quale è in perfetta contraddizione col primo.

Il secondo comma è così concepito:

“ Qualora all'atto dei pagamenti del semestre corrente venissero richiesti dagli aventi diritto i pagamenti arretrati relativi ai semestri precedenti non ancora prescritti, il Ministero del Tesoro, sulla domanda che ne fosse fatta dalla Società, fornirà subito i fondi occorrenti. ”

Onorevole ministro, io proprio ci perdo la testa. Per virtù del capoverso la Società deve tenere a sua disposizione le somme che, per il servizio delle obbligazioni, le sopravanzassero; e ciò è logico, perchè chi non si presenti a riscuotere il suo avere a tempo, può presentarsi più tardi. — Ma poi per il secondo comma lo Stato è obbligato a fornire alla Società i fondi occorrenti per fare i pagamenti relativi ai semestri precedenti non ancora prescritti.

Evidentemente o l'articolo non è chiaro e nasconde un concetto diverso da quello che pare esprima, od include una patente contraddizione.

Siamo sempre alla stessa storia: questi benedetti contratti più si leggono e meno si capiscono, perchè in tutti gli articoli non si vede chiaro e netto il pensiero dei contraenti. Era così facile fare delle stipulazioni nette, chiare, precise, che non dessero luogo a nessun dubbio! Si usarono invece locuzioni le quali, anche coloro che sono pratici di queste operazioni, non riescono ad interpretare. Questo avviene anche per ciò che riguarda il servizio del tesoro; questo avviene per ciò che riguarda la emissione delle obbligazioni per un miliardo e mezzo. (*L'onorevole ministro fa segni negativi*) Scusi, onorevole ministro, Ella potrà spiegarmi questo articolo; io a spiegarlo non ci riesco certamente. Per me è evidente che il secondo comma fa a pugni addirittura col primo. Abbia dunque la cortesia di darmi delle spiegazioni ed io gliene sarò tenuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. È proprio una illusione ottica quella dell'onorevole Sanguinetti,

il quale non vede chiaro quel che è chiarissimo per sé. Non v'è alcuna contraddizione fra i due comma di questo articolo. Che cosa avviene ordinariamente? Il tesoro provvede i fondi 15 giorni prima della scadenza, ma alla scadenza non tutti i pagamenti sono fatti; quindi resta una somma sopravvanzante nelle mani delle Società pagatrici.

Secondo gli attuali contratti, la casa pagatrice ritiene i fondi e non paga interesse al tesoro, perchè trattasi di somme pagabili a vista, e che hanno una destinazione tassativamente determinata.

Invece noi abbiamo stabilito col contratto che ora si discute che le case bancarie ritengano pure nelle loro mani le somme sopravvanzanti alla scadenza del semestre, ma le tengano in conto dell'anticipazione del secondo semestre. Però può avvenire benissimo che si presentino i creditori non pagati alla scadenza del semestre; e siccome non si possono stornare le somme sopravvanzanti messe in conto corrente fruttifero, così si pattuisce che lo Stato deve fornire alle Società le somme che occorrono ai pagamenti in discorso.

Ecco qual'è il patto studiato appunto nel maggiore interesse del tesoro, al fine di evitare quella tale apparenza di larghezza che si può riscontrare nel sistema che si segue ora in casi simili. Non so se la mia spiegazione sia chiara.

Sanguinetti. Non parmi...

Magliani, ministro delle finanze. Allora, gliela ripeterò. Tutto il denaro sopravvanzante nelle mani delle case pagatrici alla chiusura del semestre vien messo in conto corrente fruttifero a favore del tesoro. Ma siccome queste case sono esposte a dover pagare cedole arretrate, il tesoro deve per queste fornire i fondi. Ecco tutto.

L'onorevole Sanguinetti, poi, mi domanda di presentare alla Camera e di allegare al bilancio i contratti per i pagamenti all'estero. Credo che la Commissione del bilancio abbia avuto già notizia in varie occasioni di questi contratti. Negli allegati al bilancio sono esplicitamente indicate le somme da pagare all'estero, e le provvigioni convenute, che sono per patti più antichi un mezzo e un terzo, e per altri più recenti un quarto, cioè 25 centesimi per ogni cento lire.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti. (*Rumori*)

Sanguinetti. Riguardo ai contratti che io domandai fossero allegati al bilancio, mi pare che l'onorevole ministro non dovrebbe avere nessuna difficoltà ad accogliere la mia preghiera.

Magliani, ministro delle finanze. Sta bene.

Sanguinetti. Io non so come l'onorevole ministro delle finanze possa pretendere che io per trovare la provvigione accordata ai banchieri esteri per il pagamento della nostra rendita collocata all'estero, debba fare un calcolo difficile, che sempre non può riuscire; mentre se egli alleggerà i contratti, potrò vedere a colpo d'occhio quale sia la provvigione, ed avrò allora gli elementi necessari per controllare, quando voglia farlo, il calcolo.

Non so comprendere come egli voglia obbligare i deputati a fare dei calcoli difficili per investigare quale sia la provvigione accordata.

Ad ogni modo non faccio alcuna proposta...

Magliani, ministro delle finanze. Presenterò le convenzioni.

Sanguinetti. Sta bene.

Vengo all'articolo 30. Dico il vero, non solo l'onorevole ministro delle finanze non ha chiarito i miei dubbi, ma li ha, sarei per dire, ingigantiti, perchè egli ha detto che l'articolo 30 riguarda i conti correnti con le case estere.

L'articolo 30 assolutamente non si riferisce a conti correnti con case estere pel servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni; si riferisce puramente e semplicemente al conto corrente con la Società esercente per il servizio delle obbligazioni da emettersi. Da questo articolo non risulta in modo alcuno che il servizio per gli interessi e gli ammortamenti delle obbligazioni debba anche essere affidato a case bancarie estere, e debba il Tesoro dello Stato tenere un conto corrente con esse.

Io lo dichiaro nel modo più solenne: ciò che dichiarava testè l'onorevole ministro non ha nulla a che fare coll'articolo 30.

Poichè tra me e lui c'è questa divergenza, e poichè l'onorevole ministro delle finanze ha date affermazioni assolute, alle quali io contrappongo osservazioni ugualmente assolute, io prego la Camera di sospendere la votazione di questo articolo...

Voci a destra. Ma che...? (Rumori)

Una voce a sinistra. Un momento!

Sanguinetti. Ma come no, o signori?

Presidente. Continui, onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Dal momento che ci sono dei dubbi gravi, dal momento che io affermo che l'onorevole ministro delle finanze non è nel vero, non volete che la Camera sia illuminata sulla portata di questo articolo? Dovremo ancora discutere lungamente questi contratti; degli articoli ne abbiamo sospesi parecchi; quale inconveniente ci sarà se la Camera accoglierà la mia proposta, che la votazione di questo articolo sia rinviata a domani, affinché la Commissione possa esprimere il suo parere autorevole, chiarire le dubbiezze insorte, farci conoscere insomma quello che veramente si volle dire nell'articolo?

Imperocchè, lo ripeto, l'articolo 30 riguarda il conto corrente colla Società esercente, cioè la Mediterranea; non riguarda punto i conti correnti colle case estere che noi non ci troveremo mai di fronte per tutto ciò che riguarda il servizio delle obbligazioni.

Oltre a ciò dall'articolo 30 non emerge in modo alcuno, contrariamente alle affermazioni dell'onorevole ministro delle finanze, che se la Società esercente dovrà aprire conti correnti con case bancarie estere, i frutti relativi ai fondi presso di esse giacenti debbano andare a favore del Tesoro dello Stato.

Anzi a me pare se ne debba trarre una deduzione affatto opposta; cioè a dire che, se vi saranno interessi attivi sui conti correnti delle case estere, questi interessi debbano invece andare a favore della Società esercente. Perchè la Società esercente dall'articolo 30 non ha obbligo di corrispondere allo Stato interesse alcuno sui fondi in giacenza. Questa è la verità, questa è la interpretazione vera dell'articolo 30. Se la Camera vuole credere a quello che dice l'onorevole ministro delle finanze, vi creda ed approvi pure l'articolo come sta; ma ciò che io affermo su questo articolo, ve lo assicuro, è la verità.

Presidente. Dunque Ella fa una proposta formale?

Sanguinetti. Sì.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole Sanguinetti propone che piaccia alla Camera di sospendere ogni deliberazione sopra l'articolo 30 fino a quando l'onorevole ministro delle finanze non abbia dato opportuni schiarimenti.

Magliani, ministro delle finanze. Io sono pronto a dare alla Camera i più ampi schiarimenti. Per me

la cosa è chiara. L'onorevole Sanguinetti crede che si tratti delle Società esercenti, e non delle case estere.

Sanguinetti. Sicuro.

Magliani, ministro delle finanze. E io gli dico che è la stessa cosa; perchè il tesoro versa i fondi alle Società esercenti, le quali si provvedono alle case estere; ma tutta questa operazione è fatta per conto del tesoro.

Ciò mi pare proprio evidente. (*Sì! sì!*)

Il tesoro dà i fondi alla Società esercente; ma questa Società deve rimetterli alle case pagatrici all'estero...

Sanguinetti. No! no!

Magliani, ministro delle finanze. ... perchè il tesoro paga per mezzo delle Società esercenti, le quali pagano per mezzo delle case estere. Tutto il risultato del credito o debito di questa operazione ricade a danno o beneficio del tesoro, che è il vero debitore.

Sanguinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma ha parlato già quattro volte.

Sanguinetti. Due. (*Rumori — Ilarità*)

Presidente. Tre per lo meno. (*Ilarità*) Parli pure.

Sanguinetti. E saranno quattro. (*Rumori*)

L'onorevole ministro delle finanze persiste a credere che noi per l'articolo 30 ci troviamo di fronte a case bancarie estere. Ebbene, io lascio giudice la Camera della verità di questa affermazione. Mi limito a dar lettura dell'articolo 30.

Signori, approvate pure l'articolo, ma dalla lettura che ne farò vedrete se abbia o no ragione l'onorevole ministro. (*No! no!*)

Scusate: giova leggerlo e giova che restino negli Atti parlamentari poche parole di commento.

“ Alla fine di ciascun semestre la Società darà l'elenco al Ministero del tesoro dei pagamenti fatti nel semestre sulle avute anticipazioni, e le somme sopravanzate saranno dalla Società stessa tenute in conto delle anticipazioni da farsi pel semestre susseguente.

“ Qualora all'atto dei pagamenti del semestre corrente venissero richiesti dagli aventi diritto i pagamenti arretrati relativi ai semestri precedenti non ancora prescritti, il Ministero del tesoro, sulla domanda che ne fosse fatta dalla Società, fornirà subito i fondi occorrenti. ”

Ed ora aggiungo che pel Tesoro italiano non esistono e non possono assolutamente esistere case bancarie estere: pel Tesoro dello Stato non esiste che la Società esercente; e noi non dobbiamo sa-

pere per mezzo di chi la Società esercente farà il servizio dei pagamenti all'estero, nè abbiamo diritto di saperlo. La Società concessionaria può far eseguire i pagamenti all'estero anche inviando all'estero suoi speciali commessi. In tutto il disegno di legge e in tutta la relazione non è mai fatto cenno al caso che il Tesoro dello Stato si trovi di fronte a case bancarie estere, o a case bancarie italiane, per il servizio delle obbligazioni.

Dunque, lo ripeto ancora una volta: quel che dichiarò il ministro delle finanze non ha ragione d'essere.

Dirò ancora di più: io assicuro, nel modo più assoluto, che il ministro delle finanze è in errore (Oh! oh! a destra), quando crede che gli interessi attivi sui conti correnti che la Società assuntrice creda di aprire con case bancarie estere, si devolvono a favore dello Stato, (*Il ministro delle finanze accenna di no*) È in errore, onorevole ministro; e, quando si attuerà questa legge, Ella si accorgerà, se sarà ancora ministro, se non sia vero quello che io affermo colla sicurezza di non fallare. Quindi insisto nella mia proposta che l'articolo sia sospeso e che, domani, la Commissione riferisca.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Magliani, ministro delle finanze. Per l'ultima volta, dichiaro alla Camera che non sono in errore, e che è in errore l'onorevole Sanguinetti. È evidente che nel contratto non si deve parlare di case estere. I nostri rapporti sono con la Società. Le Società fanno i pagamenti; ed in parte li fanno all'interno, in parte all'estero, per mezzo di case estere. Poi, devono dare i conti dei pagamenti fatti all'interno e all'estero; e da questi conti risulta se le somme fornite dal Tesoro siano state pagate tutte, o di una qualche parte le Società debbano restare addebitate verso il Tesoro. Se vi è conto corrente, non può esservi che tra le Società e il Tesoro; e il dare e l'avere per capitale e per interessi che ne resulti, non può essere regolato che tra le Società stesse e lo Stato. Io non so se sia necessario di dare altri schiarimenti. È cosa tanto chiara.

Voci. Sì, sì! Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Corvetto ha facoltà di parlare.

Corvetto, relatore. A nome della Commissione io debbo dichiarare che per noi l'articolo è chiaro,

ed esprime appunto quello che ha testè ripetutamente detto l'onorevole ministro. Quindi la Commissione non accetta la proposta sospensiva dell'onorevole Sanguinetti.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole Sanguinetti propone che si sospenda di deliberare intorno all'articolo 30; il Governo e la Commissione si oppongono a questa proposta.

La pongo a partito; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*La proposta sospensiva non è approvata.*)

Non essendovi altra proposta, rimane approvato l'articolo 30.

“Articolo 31. Le somme ricavate dall'alienazione delle obbligazioni saranno versate, e resteranno, fino al loro impiego come è prescritto nel presente contratto, depositate nelle casse dello Stato.”

Sanguinetti, Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Quando si tratta degli obblighi dello Stato verso la Società, tutto è previsto: scadenze, interessi, e via dicendo; quando si tratta degli obblighi della Società verso lo Stato, allora si va molto alla buona. La Società emette le obbligazioni, ne incassa l'ammontare, e deve versarlo allo Stato. Ma, onorevole ministro, quando non c'è prescrizione di termini, sarà sempre libera la Società di tenere queste somme nelle sue casse, ed anche di metterle a frutto.

Crede egli che non sia necessario di prescrivere che l'incasso delle obbligazioni sia versato alla cassa dello Stato in un termine perentorio? Possiamo noi lasciare, fosse anche solo per un mese, somme considerevoli che spettano allo Stato nelle mani della Società?

Io già delle proposte ne farò ben poche, ma ad ogni modo domando, e credo di essere nel mio diritto, degli schiarimenti all'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Il dubbio sollevato dall'onorevole Sanguinetti, non può avere nessun'ombra di consistenza.

Le epoche e le date dei versamenti si stabiliscono negli atti di prestito, o nelle convenzioni pel collocamento de' titoli. Ritenga l'onorevole Sanguinetti che saranno stabiliti patti giusti, e, per quanto più possibile, favorevoli allo Stato.

Ritenga come assurda l'ipotesi che si concedano interessi con decorrenza anteriore al giorno dei versamenti della somma capitale corrispondente.

Lasci l'onorevole Sanguinetti che tutto ciò sia regolato nei contratti d'emissione e riservi il suo sindacato a più opportuno tempo.

Sanguinetti. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato, le quali in parte soltanto mi hanno appagato; ma questo non toglie che fosse giusta l'osservazione che io feci.

Presidente. Non essendovi proposte, rimane approvato l'articolo 31.

“ Art. 32. Qualora il Governo creda che non si possano alienare le obbligazioni ad un saggio conveniente, la Società, dietro un preavviso di due mesi fatto dal Ministero del tesoro, provvederà con mezzi propri alle costruzioni, delle quali essa fosse incaricata, fino alla somma di cinquanta milioni (50,000,000) di lire.

“ Il rimborso delle fatte anticipazioni dovrà aver luogo al più tardi entro un anno dalla fine di ciascun mese in cui i pagamenti furono eseguiti, a meno che non intervengano nuovi accordi per la proroga di tutto o di parte del rimborso od anche per nuove anticipazioni. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

Favale. Io desidero soltanto di domandare uno schiarimento all'onorevole ministro delle finanze. All'articolo 27 fu sollevata una grave questione; trattossi di sapere se il Governo, per tutte le somme necessarie alle costruzioni, dovesse obbligatoriamente servirsi delle obbligazioni emesse per mezzo delle Società, ovvero avesse invece la facoltà di servirsi di tale mezzo nel solo caso che ciò trovasse conveniente. Questa era la questione sollevata a quell'articolo; ed io ho udito dal banco della Commissione dire che non era un obbligo del Governo il servirsi di quelle obbligazioni, ma una facoltà. Anzi l'onorevole La Porta, presidente della Commissione, aggiunse: leggete l'articolo 32 modificato dalla Commissione; in esso è detto che lo Stato, se non crede conveniente emettere le obbligazioni, può servirsi anche dell'anticipazione di cinquanta milioni che la Società dovrà fare in tal caso.

Ora io domando se la libertà di emettere nuove obbligazioni è limitata solo a questo caso: cioè se non si emettono queste obbligazioni, il Governo non può ricorrere ad altri mezzi per provvedere ai fondi necessari alle costruzioni, all'infuori di domandare quell'anticipazione di 50 milioni! Se

questa facoltà fosse limitata in questi termini, a me parrebbe che ritorni in tutta la sua gravità l'articolo 27. Il Governo, qualunque Ministero venga, qualunque sia lo stato delle finanze, qualunque sieno le circostanze in cui si trovi per queste costruzioni, il Governo, dico, dovrebbe esso solo servirsi di quell'anticipazione della Società e non emettere obbligazioni in altro modo? Questo io domando.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io dichiaro all'onorevole Favale che la libertà del Governo non è punto vincolata. Allorquando in un anno non convenisse, per le condizioni del mercato, autorizzare l'emissione delle obbligazioni speciali, il Governo potrebbe chiedere al Parlamento l'autorizzazione di emettere rendita; o ricorrere ad un'altra forma di debito pubblico, come quella, per esempio, accennata dall'onorevole Branca, o servirsi, come è più ovvio, della facoltà conferitagli da questo articolo, di chiedere alla Società l'anticipazione di 50 milioni. Tutto questo è lasciato alla piena facoltà del Governo, il quale evidentemente non la eserciterà che sotto il controllo ed il sindacato del Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

Favale. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor ministro delle finanze, che cioè il Governo, ove lo creda, potrà ricorrere ad altri mezzi di finanza, che non sia quello delle obbligazioni e dell'anticipazione dei 50 milioni fatta dalla Società, per le costruzioni ferroviarie, e mi dichiaro per ora soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

Nervo. Io non posso trattenermi dall'osservare che il disposto di quest'articolo mi pare assolutamente inutile. Imperocchè, se si trattasse di provvedere centinaia di milioni, e che il ministro delle finanze non potesse trovare un modo facile di procurarseli, capirei che egli potesse rivolgersi a queste Società, affinché, col mezzo delle obbligazioni proprie, e che saranno autorizzate ad emettere in proporzione del loro capitale versato a termini dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio, possano procurarsi la somma di cui il ministro delle finanze avesse bisogno.

Ma, signori, qui si tratta puramente, e semplicemente di una cinquantina di milioni. (*Movimenti*) Perché vogliono riconoscere, con un arti-

colo di contratto, che il ministro delle finanze d'Italia non abbia un modo diverso di provvedersi 50 milioni, e che debba ricorrere alle Società, accordando così loro anche questo monopolio, mentre tutti gli anni noi diamo la facoltà al Governo, colla legge del bilancio, di emettere sino a 300 milioni di buoni del tesoro, somma che non si arriva mai ad impiegare?

Davvero mi sembra che si siano studiati tutti i mezzi per fare dei ponti d'oro a queste Società. *(Interruzioni vicino all'oratore)* È così; è una impressione alla quale non posso sfuggire. E siccome mi sono proposto di dire tutto il mio pensiero quando si tratta di vincolare la libertà d'azione del ministro delle finanze del mio paese, dico che mi spiace di veder sancita nel contratto una simile disposizione. E quindi, mentre consento nelle opportune osservazioni fatte testè dall'onorevole mio amico Favale sull'interpretazione da darsi a questo articolo, io faccio un appello alla Commissione perchè veda se sia proprio necessario di dichiarare con un articolo solenne che, per 50 milioni, il ministro delle finanze d'Italia non abbia a vincolarsi colle Società.

L'onorevole ministro delle finanze può disporre di molti mezzi; ha le anticipazioni ferroviarie rese molto più facili da quel certo decreto del cinque del mese corrente; ha i buoni del tesoro; ha l'emissione di rendita.

Io quindi non voglio proporre l'eliminazione di questo articolo; ma ho voluto dire il mio avviso, perchè saprà la Camera comprendere la portata delle mie osservazioni, le quali sono al disopra di qualunque considerazione personale, e solamente tendono a conservare intera la libertà d'azione del Governo del nostro paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

La Porta. *(Presidente della Commissione)* L'onorevole Nervo ha preso un equivoco. Egli parla di vincoli del Governo, mentre non si tratta che di obbligo delle Società. L'onorevole Favale ha compreso benissimo, dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze, che il Governo ha la sua piena libertà d'azione; il ministro del tesoro se deve emettere obbligazioni o qualunque altro titolo, ha, coll'articolo 32, anche la facoltà di obbligare la Società a fornire tutti i 102 milioni.

E pare all'onorevole Nervo di poca importanza che, tra i mezzi disponibili del tesoro, ci sia anche l'obbligo alla Società di fornire in un anno 102 milioni, nel caso in cui il ministro delle fi-

nanze, vista la situazione finanziaria, credesse questo il mezzo più conveniente alle finanze dello Stato? Sono certo che le Società sarebbero contentissime di essere liberate da questo obbligo; perchè appunto quest'obbligo dev'essere da loro adempiuto, quando sia acquisito in favore del tesoro con la votazione dell'articolo 32. Non dubiti dunque l'onorevole Nervo; non è punto vincolata l'azione dello Stato; sono solamente vincolate le Società.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

Nervo. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole presidente della Commissione che in quest'articolo si parla soltanto di 50 milioni.

La Porta. E le altre Società?

Nervo. Va bene: saranno 100 milioni. Ma crede l'onorevole presidente della Commissione che quest'appello fatto al disinteresse di una potente Società finanziaria, venga a far costare il capitale al Tesoro dello Stato, meno di quello che gli costerebbe se procurato con gli altri mezzi di cui il ministro delle finanze può disporre? Ora, dunque, perchè mettere un articolo che è inutile? Io mi limito a fare questa osservazione, perchè si veda quale sia la portata del disposto di quest'articolo.

Presidente. Non essendovi proposte, s'intenderà approvato l'articolo 32.

“ Art. 33. L'interesse annuo da corrisondersi dal Tesoro sulle anticipazioni di cui sopra, verrà ragguagliato su quello del consolidato italiano cinque per cento a contanti, del mese anteriore al preavviso, e sarà pagato alla scadenza di ogni trimestre.

“ Il corso del consolidato sarà valutato secondo le norme fissate dal regolamento 27 dicembre 1882 per la esecuzione del Codice di commercio, cioè si prenderà la media giornaliera generale al contante del corso del consolidato cinque per cento fatta dalla Camera di commercio di Roma, e si determinerà, in base a questa, la media risultante per il mese, detraendo la parte d'interesse decorso dopo la scadenza dell'ultima cedola. ”

Sanguinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sanguinetti. Io prego la Camera di fare attenzione alle ultime parole dell'articolo, cioè che per

avere il corso medio della rendita, sul quale si deve commisurare il saggio dell'interesse delle anticipazioni che la Società deve fare, si deve detrarre la parte d'interesse decorso dopo la scadenza dell'ultima cedola. Evidentemente facendo questa detrazione, si corrisponde alle Società qualcosa di più dell'interesse della rendita; perchè se dalla rendita si detrarà l'interesse decorso dopo la scadenza dell'ultima cedola, si avrà un saggio d'interessi più alto del vero.

Ora io non so il perchè alle Società per questa anticipazione, che tutt'al più deve durare un anno, si voglia corrispondere un interesse che si dichiara uguale a quello che risulta per la rendita pubblica, mentre poi in sostanza diventa maggiore.

Trattandosi di una anticipazione di soli 50 milioni, e che non può avere la durata maggiore di un anno, sarebbe più conveniente per le finanze dello Stato di ricorrere ad una emissione di buoni del tesoro, come faceva osservare l'onorevole Nervo, perchè l'interesse di questi è sempre inferiore al saggio degli interessi della rendita.

E ciò senza tener conto che l'aggravio, come accennai, è maggiore di quello che appare a chi legga superficialmente l'articolo; perchè l'interesse che si dovrà dare sarà maggiore di quello della rendita. Ad ogni modo se l'onorevole ministro delle finanze vorrà dare qualche spiegazione su questo articolo, io gliene sarò grato; tanto più che anche questo è un articolo impacciato, ed il suo preciso disposto è oscuro a prima vista, e per intenderlo occorre studiarlo bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi duole che in quest'Aula si sia detto, che il contratto è stato studiato quasi maliziosamente a favore delle Società.

Ma, onorevole Sanguinetti, io la prego di esaminare le cose obiettivamente ed imparzialmente. Se vi sono articoli o clausole, che sieno stati studiati e ristiudati per il maggiore interesse dello Stato, sono appunto questi articoli finanziari. Creda l'onorevole Sanguinetti, che tutte le cure, e tutti gli studi più attenti del Ministero sono stati diretti allo scopo di tutelare l'interesse dello Stato. Noi abbiamo sentito e sentiamo questo essenziale ed alto dovere, e non abbiamo bisogno, per compierlo, degli eccitamenti di chicchessia.

Lo schiarimento, che richiede l'onorevole Sanguinetti, è così ovvio, che mi pare quasi inutile dirlo. Quando si dice che il corso della rendita è, per esempio, al 97, si capisce che nel 97 c'è il prezzo vero del 5 per cento; e più la somma degli interessi decorsi a cominciare dall'ultima

scadenza semestrale. Quando si vuole accertare il prezzo capitale del 5 per cento, bisogna detrarre i frutti che si aggiungono, nel valore commerciale della rendita, al capitale. Ora, dovendosi qui pagare un saggio d'interesse uguale al tasso della rendita, bisognava ricercare il tasso della rendita, tolta la rata degli interessi della rendita posteriori alla scadenza dell'ultimo semestre. È una cosa tanto chiara, che mi pare non abbia bisogno di spiegazione.

L'onorevole Sanguinetti ritorna poi ad una sua idea favorita, e domanda: non sarebbero meglio buoni del tesoro ad un interesse minore?

Prima di tutto mi pare inutile ripetere quello che si è detto e ripetuto più volte a sazietà, cioè che qui si tratta di stabilire facoltà per il Governo e non obblighi.

Se il Governo crederà che convenga emettere rendita, emetterà rendita; se crederà più conveniente, il che non mi pare possibile, emettere buoni del tesoro, lo farà; ma io dico per abbondanza: i buoni del tesoro non sono mai una risorsa per le spese dello Stato, e sono la maniera peggiore di creare il debito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io veramente non ho detto che questi articoli siano stati redatti con insidiosa malizia; ho detto che per capirne il concetto bisogna studiarli bene, e che quasi sempre il loro senso è diverso da quello che appare a chi li legga senza approfondirli.

L'osservazione poi da me fatta, onorevole ministro, è tutt'altro che destituita di fondamento. Io probabilmente, anzi certo, non mi sarò bene spiegato, quindi l'onorevole ministro non avrà potuto intendermi: la colpa è mia. Ebbene mi spiegherò con un esempio. Supponga che il giorno 1° aprile 1886, Ella chieda alle Società l'anticipazione dei 50 milioni, e che la rendita sia al 100, cioè alla pari. Colla rendita alla pari, l'interesse, detratta la imposta di ricchezza mobile, sarebbe del 4.34.

Ciò posto, Ella non darà alla Società sull'anticipazione di 50 milioni il 4.34, darà qualche cosa di più,

Infatti, se Ella dalla rendita detrarà gli interessi decorsi del trimestre, avrà la rendita al saggio di .97.83; e allora troverà che la ragione dell'interesse non è più di 4.34 per cento, ma bensì di 4.43, più qualche frazione.

Ecco perchè io diceva non esser vero, che alla Società si corrisponda un interesse uguale a quello della rendita; perchè dal saggio della rendita,

per virtù dell'ultimo inciso dell'articolo, si deve detrarre l'interesse decorso. E nessuno può negare che questo non sia.

Dunque alla Società si dovrà sulla anticipazione corrispondere un interesse superiore a quello della rendita.

L'osservazione che io feci ha perfettamente ragione di esistere, ed Ella, onorevole ministro, non l'ha distrutta con le considerazioni che fece, se pure sono riuscito ad afferrarle.

Ad ogni modo, a me importava di accertare non essere vero che alla Società, per l'anticipazione dei 50 milioni, si dia un interesse eguale a quello della rendita. Si dà, ripeto, qualche cosa di più. Ma questo qualche cosa di più non risulta in modo chiaro, netto, evidente dall'articolo, viene al contrario come necessaria conseguenza per l'ultimo inciso. Questo a me importava di stabilire, e certo l'onorevole ministro non può distruggere la mia argomentazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Ho perfettamente udita e compresa l'osservazione dell'onorevole Sanguinetti, e mi duole di dover ripetere la risposta già data.

Quando si vuol cercare il prezzo capitale di una rendita al 5 per cento, bisogna detrarre gli interessi.

Sanguinetti. Ma no!

Magliani, ministro delle finanze. È naturale. Citerò un esempio: Al 31 dicembre la rendita è al 100, al 1° gennaio è al 100 meno il *coupon*. È cosa tanto evidente, che credo non abbia bisogno di dimostrazione. Per conseguenza quando si dice che si paga secondo il tasso della rendita, s'intende che si paga quel saggio d'interesse che corrisponde al capitale vero e proprio sceverato di ogni accessione d'interessi, perchè gli interessi non sono capitale.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. La differenza fra me e l'onorevole ministro deriva dal non aver egli pensato che gli interessi della rendita per il periodo decorso restano compenetrati nel capitale od almeno sono diventati capitale per chi di rendita si faccia acquirente. Perchè, per rimanere nel caso concreto che addussi, se io al 1° aprile 1886 comprerò un titolo di rendita di lire 5, pagandolo lire 100, io usufruirò gli interessi a cominciare dal 1° aprile; ma gli interessi del trimestre a tutto marzo, per me acquirente, si sono compenetrati

nella somma capitale. Sta bene che a scadenza del semestre, incasserò lire 4.34; però metà soltanto di questa somma costituisce propriamente l'interesse che a me spetta; l'altra metà varrà a mantenere intatto il capitale di lire 100 che ho dovuto sborsare. Col che voglio dire, che per determinare l'interesse vero della rendita, in qualunque epoca si faccia, non si dovrebbe fare deduzione degli interessi decorsi.

Presidente. Non essendovi proposte rimane approvato l'articolo 33.

“ Art. 34. La Società dovrà anche emettere ed alienare obbligazioni, a forma degli articoli 27 e 28, per la parte della spesa che incombe alle provincie, ai comuni e agli altri enti interessati, purchè la domanda di questi abbia ottenuto l'approvazione del Governo, che ne garantirà il servizio dell'interesse e dell'ammortizzamento.

“ Il prodotto della vendita delle obbligazioni suddette dovrà essere versato nelle casse del Tesoro in aumento del deposito di cui all'articolo 31.”

“ Art. 35. Per affrettare la costruzione delle nuove strade ferrate la Società potrà valersi del materiale rotabile, nella misura che verrà dal Governo riconosciuta adeguata, e ne pagherà il nolo in ragione di lire dodici (12) al giorno per ciascuna locomotiva, e di settantacinque (75) centesimi al giorno per ciascun veicolo. Detto nolo verrà ripartito per sette ottavi alla Cassa per gli aumenti patrimoniali ed un ottavo al fondo di riserva pel rinnovamento del materiale rotabile.

“ La percorrenza del materiale contemplato nel presente articolo non sarà compresa nella percorrenza annuale del materiale rotabile destinato al traffico, di cui all'articolo 19 del capitolo.”

L'onorevole Baccarini propone un emendamento a questo articolo.

Invece di dire che il prezzo del nolo per ciascun veicolo sarà di 75 centesimi al giorno, propone si dica “ di una lira e centesimi 50 al giorno.”

È presente l'onorevole Baccarini?

(È presente.)

Ha facoltà di parlare.

Baccarini. La mia proposta è tanto evidente, ed ha un'importanza finanziaria tanto rilevante, che io rinunzio a svolgerla a lungo.

Io propongo col mio emendamento, che si faccia pagare una lira e mezza, invece di settantacinque centesimi, il nolo di ogni carro che le Società impiegheranno per il trasporto dei materiali, della ghiaia e dei legnami per le nuove costruzioni.

Propongo una lira e mezza, perchè l'amministrazione dello Stato ha molte volte preso in affitto da Società estere dei carri merci, e ha cominciato per pagarli 5 lire al giorno, e, per quanto io ricordi, non si è mai disceso al disotto di lire 2,50.

Ora, che il materiale, unicamente perchè è materiale dello Stato, si debba affittare a soli settantacinque centesimi, è cosa che a me non riesce proprio di comprendere. E tanto meno lo comprendo, inquantochè il consumo di un carro che si adopera al trasporto di materiale sopra linee di nuova costruzione, equivale almeno al doppio del consumo di un carro che trasporta merci sopra linee già in esercizio.

La Camera ha compreso quale è il valore di questo emendamento. Io non lo avrei nemmeno proposto, se non fosse la riproduzione della formula in cui quest'articolo era stato redatto dalla Commissione. È uno di quelli che essa ha revocato; ed io lo ripropongo alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curioni, relatore. La Commissione ha dovuto recedere dalla sua prima decisione, giacchè ha riconosciuto esatto quanto si trovava nell'articolo 35 del contratto, quale fu proposto nel progetto stato presentato dal Ministero.

Vengo ad indicare quali sono le ragioni, per cui non si può accettare l'emendamento dell'onorevole Baccarini.

Anzitutto l'onorevole Baccarini ha detto: non so perchè il materiale dello Stato si debba pagare meno di quello che si pagherebbe se lo stesso materiale spettasse ad un altro proprietario. Si osserva all'onorevole Baccarini che, quando le nostre ferrovie saranno esercitate dalle Società con cui si vogliono concludere i contratti che discutiamo, il materiale non sarà più dello Stato, ma delle Società, perchè lo avranno pagato. Per conseguenza, questa ragione dell'onorevole Baccarini non serve proprio a nulla.

Questo articolo 35 doveva esser redatto in modo da soddisfare a queste condizioni: prima, che la cassa per gli aumenti patrimoniali si trovasse alimentata in modo da poter fare per 90 anni il servizio delle somme occorrenti per l'acquisto dei veicoli da destinarsi alle nuove costruzioni; seconda, che venisse versato nei fondi di riserva l'occorrente pel rinnovamento del materiale mobile, quando i detti veicoli fossero resi inservibili dall'uso. Tenendo conto di queste due condizioni, si viene alle cifre contenute nell'articolo 35.

Infatti, pel servizio delle costruzioni si adoperano generalmente locomotive del tipo merci; e

mettiamo pure che siano di quelle che costano una somma piuttosto ragguardevole, 75,000 lire ognuna; si adoperano carri comuni, quali sono generalmente quelli che servono al trasporto delle terre, della ghiaia, del legname, del ferro, ecc.

I treni si fanno anche con qualche carro bagagli e con alcune carrozze pel trasporto degli uomini. Or bene, i carri pel trasporto della ghiaia, dei travi, ecc., sono di quelli a buon mercato; gli altri costano un po' più: mettiamo un prezzo medio di 4500 lire per ciascuno.

Cercando quale è la quota annua, onde poter fare per 90 anni il servizio della somma occorrente all'acquisto di una locomotiva, si trova che questa quota è di lire 3750.

Cercando la quota analoga per un carro, si trova che essa è di 255 lire.

Siccome poi ha detto l'onorevole Baccarini che i carri pel servizio delle costruzioni durano meno di quelli che s'impiegano pel servizio ordinario, attribuiamo loro una durata di soli 40, anzichè di 60 anni.

Facendo questo calcolo si trova: che la quota da versarsi nel fondo di riserva per la locomotiva è di 355 lire; che quella da versarsi per un carro è di lire 3250.

Sommando le due quote, si ottiene: che il nolo annuo per una locomotiva è di lire 4105; che il nolo annuo per un carro risulta di lire 25750. Ricavando dai noli annui i noli giornalieri, si trova: che il nolo giornaliero per una locomotiva è di lire 11.25; che quello per un carro è di 71 centesimi. E, arrotondando le cifre, si è portato a lire 12 il primo e a lire 0.75 il secondo.

Questo calcolo non soffre eccezione, e costituisce il motivo, per cui la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Baccarini.

Presidente. Verremo ai voti.

Come la Camera ha udito, l'onorevole Baccarini propone che il nolo che dovrà pagare la Società, quando si valga del materiale rotabile, sia per ogni veicolo, invece di 75 centesimi, di lire 1.50. Domando se questo emendamento sia appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto.)

E così rimane approvato l'articolo 35 così come è stato proposto.

“ CAPO IV. Disposizioni varie - Fine del con-

tratto. — Art. 36. Le somme portate ai fondi di riserva della Società ordinari e straordinari non saranno soggette alla tassa di ricchezza mobile finchè non vengano distribuite agli azionisti come interesse e dividendo. »

« Art. 37. Ai prodotti di quei treni viaggiatori, che la Società organizzasse coll'annuenza del Governo per servizi suburbani delle grandi città, o per servizi locali, od in occasione di mercati d'importanza, con velocità di corsa non eccedente i trenta chilometri l'ora e con modalità speciali di servizio, in sostituzione della tassa erariale del 13 per cento sul prezzo di trasporto, sarà applicata quella per i trasporti a piccola velocità. »

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

Sanguinetti. Quest'articolo realmente si collega con le tariffe, ed io avrei da esporre sulle medesime considerazioni di non lieve momento; ma stante l'ora tarda, pregherei l'onorevole presidente di volerne differire la discussione a domani.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, procediamo, La prego, il tempo incalza. Parli adunque ora.

Voci. Parli! parli!

Sanguinetti. Farò una proposta: siccome si è stabilito di rimandare tutti gli articoli che si collegano con le tariffe, alla discussione delle medesime, io domando perciò che questo articolo sia sospeso.

Presidente. Non mi pare che quest'articolo 37 abbia relazione colle tariffe; contiene una disposizione speciale. Andiamo innanzi, onorevole Sanguinetti; ci fermeremo poi alle tariffe, quanto vorremo.

Sanguinetti. Allora rinunzio a parlare.

Presidente. Rinunzia? Sta bene.

Onorevole Lazzaro, Ella ha chiesto di parlare...

Lazzaro. Non sono disposto a fare un discorso a quest'ora.

Presidente. Allora rimane approvato l'articolo 37.

« Art. 38. La Società dovrà riscuotere per conto dello Stato le tasse erariali sui trasporti a grande ed a piccola velocità stabilite dalle leggi dello Stato ed effettuare il versamento a termini delle leggi stesse.

« Pagherà inoltre direttamente all'Erario la tassa di ricchezza mobile dovuta dagli impiegati, salvo la rivalsa verso i medesimi.

« Essa, dentro 15 giorni dalla scadenza d'ogni mese, verserà nelle Tesorerie indicate all'articolo 25, le somme ritenute per detto titolo sulle

paghe degli impiegati, dandone conto ai delegati del Governo. »

Sanguinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Queste tasse quando saranno versate al tesoro dello Stato? È stabilito per gli articoli, che abbiamo approvato, che la quota percentuale del 27 e mezzo per cento di spettanza del Tesoro dello Stato sarà versata alla fine di ogni bimestre; cioè resterà nelle mani della Società per due mesi.

Ora le tasse o meglio le sovrattasse, debbono essere versate allo Stato alle stesse scadenze?

Si può supporre che una tassa pagata oggi da chi deve pagarla, la si debba lasciare per due mesi nelle mani della Società?

Ad ogni modo io sono sicuro che l'onorevole Magliani riconoscerà come in quest'articolo vi sia una lacuna; bisogna che noi lo sappiamo quando le Società debbono versare queste tasse; nell'articolo non si dice nulla.

Io potrei comprendere, fino ad un certo punto, come sia necessario un periodo di tempo per raccogliere i prodotti, determinare la quota di spettanza del Governo per versarla; ma quando si tratta di tasse, è giusto, ripeto, che restino nelle mani delle Società per un intero bimestre?

Ci pensi l'onorevole ministro, e ci dica perchè nemmeno per questi versamenti non si sia creduto di stabilire un termine per il versamento.

Magliani, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole Sanguinetti di osservare che le tasse di ricchezza mobile si versano nei 15 giorni successivi alla fine del mese, in cui si pagano gli stipendi. Pagando gli stipendi alla fine del mese la Società ritiene l'imposta, quindi si accordano ad essa 15 giorni di tempo per regolare la contabilità e per fare i versamenti.

Non c'è dunque la giacenza delle somme a favore della Società per la durata di due mesi.

Sanguinetti. Due cose diverse, onorevole ministro, sono contemplate dall'articolo 38; cioè le tasse erariali sui trasporti a grande e piccola velocità e la tassa di ricchezza mobile dovuta dagli impiegati della Società.

Per le prime non è stabilita l'epoca dei versamenti.

Per la tassa di ricchezza mobile, invece, il 3° comma dell'articolo, stabilisce il versamento entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun mese.

Dunque è stabilito il termine per il versamento della tassa di ricchezza mobile dovuta dagli impiegati; ma non è stabilito alcun termine per il versamento delle tasse sui trasporti a grande e piccola velocità.

Un'altra osservazione: gl'impiegati delle Società saranno considerati come impiegati dello Stato pagando la imposta di ricchezza mobile nella misura stabilita per i funzionari pubblici: oppure saranno considerati e pagheranno la tassa come impiegati privati?

La misura della tassa è diversa; varia dal 4 al 5, mi pare: e non è una questione oziosa codesta.

Desidero su di essa gli opportuni schiarimenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Rispondo subito all'onorevole Sanguinetti. Le Società debbono fare due specie di versamenti per tasse erariali: prima il versamento della tassa sui trasporti; in secondo luogo il versamento dell'imposta della ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati. Per il primo versamento l'articolo dice chiaramente, che le Società sono considerate come esattrici nell'interesse del Governo, e soggette conseguentemente a tutte le leggi relative a cotesta materia.

Parmi che l'articolo sia chiaramente concepito:

“ La Società dovrà riscuotere per conto dello Stato le tasse erariali sui trasporti a grande ed a piccola velocità stabilite dalle leggi dello Stato ed effettuare il versamento a termini delle leggi stesse.

“ Pagherà inoltre direttamente all'Erario la tassa di ricchezza mobile dovuta dagli impiegati, salvo la rivalsa verso i medesimi. ”

Quanto poi al versamento per la ricchezza mobile ho già risposto.

Ma l'onorevole Sanguinetti esce fuori del tema di questo articolo; solleva un'altra questione e domanda quale sia l'aliquota di ricchezza mobile a cui andranno soggetti gli impiegati. La risposta è ovvia. Gl'impiegati, passando al servizio delle Società, non perdono la qualità d'impiegati governativi, perchè non l'hanno mai avuta, e non l'hanno neppure oggi. Molto meno (ciò sarebbe assurdo) possono acquistarla. Essi dunque pagheranno l'aliquota d'imposta a cui soggiacciono gli impiegati di Società e di privati, non quella stabilita per gl'impiegati governativi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Ecco qua; proprio ne sono dolente, ma non posso trovarmi di accordo coll'onorevole ministro delle finanze. (*Movimenti*) Egli disse che, per quanto riguarda le tasse erariali sui trasporti a grande e piccola velocità, vale la legge sulla riscossione delle imposte dirette. Ma, onorevole ministro, permetta che io gli dica che qui non è

richiamata la legge sulla riscossione delle imposte dirette. Ed è bene che non sia stata richiamata, perchè a queste riscossioni assolutamente la legge sulla riscossione delle imposte dirette non può essere applicata.

Probabilmente chi ha redatto quest'articolo avrà supposto debbano continuare ad aver vigore le leggi speciali, che regolano le tasse sui trasporti.

Certo, continueranno ad avere vigore; ma in esse non si possono trovare prescrizioni, quanto ai versamenti, che possano valere di fronte alle nuove Società ferroviarie.

Quelle leggi speciali non potevano preoccuparsi dei termini, in cui le tasse dovevano essere versate al tesoro. Dunque, anche questo punto giova chiarire bene. L'onorevole ministro crede sia applicabile la legge sulla riscossione delle imposte dirette; ed io credo che non sia applicabile; e se volessi estendermi potrei darne una dimostrazione inconfutabile.

Vengo all'altro punto, quello dell'imposta che aggraverà gl'impiegati. Ora, la questione che io ho sollevata è questa: gl'impiegati di fronte alla legge di ricchezza mobile devono considerarsi come impiegati privati, o come impiegati dello Stato?

(*Interruzione a bassissima voce dell'onorevole Majoli.*)

L'onorevole mio amico Majoli dice che si devono considerare come impiegati dello Stato. (*Movimenti*) È una opinione, o signori, come un'altra; ma le opinioni non risolvono le questioni d'indole giuridica. E questa è questione di ordine giuridico. Perchè il servizio ferroviario, come sarà costituito dai contratti, non è di natura assolutamente privato; ma siamo nel caso di un esercizio, il quale ha contemporaneamente la natura del servizio privato e del servizio di Stato.

La questione se gli impiegati ferroviari, di fronte all'imposta di ricchezza mobile, debbano sopportare un'aliquota piuttosto che un'altra, sarà sollevata necessariamente.

Ora, onorevole ministro delle finanze, Ella è stata ricisa nelle risposte; ma la sua risposta non tornerà gradita agli impiegati ferroviari, perchè per essi si accrescerà l'imposta di ricchezza mobile. E sa di quanto? Del 25 per cento. Vuol Ella fare questo regalo agli impiegati ferroviari? Lo faccia pure, ma sia inteso che la Camera sapeva quello che si è votato; vale a dire che gl'impiegati ferroviari saranno colpiti di un'imposta per ricchezza mobile, maggiore di quella che pagano attualmente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Vorrei fare una semplice osservazione all'onorevole Sanguinetti. Attualmente gli impiegati delle strade ferrate pagano come se fossero impiegati di Società private, perchè si è mantenuto lo *statu quo* del tempo anteriore a quello in cui lo Stato assunse l'esercizio di ferrovie. Adunque le convenzioni non aumentano la misura dell'imposta attualmente pagata dagli impiegati ferroviari. Aggiungo che se invece si adottasse la proposta dell'onorevole Sanguinetti, la conseguenza sarebbe assai grave per impiegati aventi stipendi minori.

Infatti, non essendovi per gli impiegati come per i pensionati dello Stato, limite minimo imponibile, essi pagano anche quando il loro stipendio o la loro pensione non eccede le 400 lire imponibili, vale a dire le 800 lire di reddito netto. Applicando agli impiegati ferroviari le norme stabilite per quelli dello Stato, i più meschini resterebbero soggetti ad un'imposta dalla quale attualmente sono esenti.

Io credo che queste osservazioni basteranno a persuadere l'onorevole Sanguinetti.

Presidente. Rimane approvato l'articolo 38.

“ Art. 39. Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze saranno considerate come poste fuori del recinto daziario delle città e dei comuni chiusi.

“ Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le dipendenze delle stazioni e sarà regolata la sorveglianza quanto al dazio e consumo. ”

Lazzaro. Onorevole presidente, io avrei parecchie osservazioni da fare su quest'articolo nell'interesse delle finanze comunali; quindi lo pregherei di rimandare la discussione a domani.

Presidente. Va bene: si rimanderà a domani.

Intanto dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla numerazione dei voti.

(I segretari **Mariotti** e **Capponi** fanno la numerazione dei voti.)

Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, do lettura di una interrogazione a lui diretta.

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle deliberazioni del Governo intorno alle opere idrauliche della bassa pianura bolognese.

“ Codronchi, ”

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici

di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Lo dirò domani.

Presidente. Va bene. L'onorevole Codronchi è presente?

(Non è presente).

Presidente. Proclamo il risultamento della votazione.

Sul disegno di legge per una maggiore spesa pei danni cagionati dalle valanghe di neve in alcune provincie dell'Alta Italia.

Presenti e votanti	250
Maggioranza	126
Voti favorevoli	235
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

Domani mattina seduta alle ore 10.

La seduta è levata alle ore 6 e 55.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

Seduta antimeridiana.

1° Seguito dello svolgimento delle interpellanze relative alla politica coloniale.

Seduta pomeridiana.

1° Continuazione della discussione sul disegno di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari. (206-241)

2° Discussione di una risoluzione proposta dal deputato Bonacci relativa a disposizioni della legge per la riforma della legge comunale e provinciale.

3° Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito, e sui servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. (181)

4° Provvedimenti relativi alla marina mercantile. (149) (*Urgenza*)

5° Responsabilità dei padroni ed imprenditori pei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

6° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

7° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)

8° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

- 9° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI, allegato F della legge sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)
- 10° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)
- 11° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)
- 12° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)
- 13° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)
- 14° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)
- 15° Disposizioni intorno alla minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi. (79) (*Urgenza*)
- 16° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
- 17° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)
- 18° Impianto graduale del servizio telegrafico. (190)
- 19° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
- 20° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
- 21° Istituzione della riserva navale. (198)
- 22° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)
- 23° Disposizioni sul divorzio. (87)
- 24° Convenzione di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Madagascar. (227)
- 25° Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali. (263) (*Urgenza*)
- 26°-27° Convalidazione di Decreti reali di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884. (172-219)
- 28° Maggiori spese nel bilancio definitivo del 1883. (186)
- 29° Abolizione dell'*erbatico* e *pascolo* nelle provincie di Treviso e di Venezia e del diritto di *pascolo* e *boscheggio* nella provincia di Torino. (271)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

